



GIAN PAOLO CALIFANO

La correzione dei provvedimenti del giudice togato e degli arbitri

L'autore studia l'istituto della correzione dei provvedimenti giudiziali e dei lodi arbitrali.

The author studies the institution of the correction of judicial decisions and arbitration awards.

Sommario: 1. Introduzione. 2. I lavori preparatori degli art. 287 e 288 c.p.c. 3. Gli art. 287 e 288 del codice del 1940; 3.1. segue: l'art. 287 e gli errori emendabili: in particolare, circa i vizi motivo di nullità della sentenza; 3.2. segue: se l'errore debba emergere *prima facie* dal provvedimento oppure possa il giudice della correzione riferirsi ad elementi emergenti da atti diversi; segue: 3.3. segue: le "omissioni" correggibili, in particolare: l'errata identificazione di una delle parti; 3.4. segue: l'errata identificazione del giudice; 3.5. segue: un'occasione mancata e dubbi di illegittimità costituzionale (circa l'omessa sottoscrizione della sentenza); 3.6. segue: la mancata regolamentazione delle spese di lite; 3.7. segue: sul mancato ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; 3.8. segue: contraddizione tra motivazione e dispositivo; 3.9. segue: l'errore motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. 4. I vizi dei provvedimenti nel rito del lavoro: in particolare, alla luce dell'art. 429 c.p.c. 5. I provvedimenti emendabili. 6. La procedura di correzione delle sentenze e delle ordinanze; 6.1. segue: il regime del provvedimento di correzione e quello della sentenza corretta. 7. La correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione. 8. La correzione del lodo arbitrale: introduzione; 8.1. segue: i provvedimenti arbitrali; 8.2. segue: il provvedimento arbitrale che non definisce il giudizio; 8.3. segue: l'impugnazione del lodo non definitivo o parziale; 8.4. segue: gli errori del lodo correggibili con la speciale procedura in esame; 8.4. segue: il procedimento di correzione del provvedimento degli arbitri.

1. Introduzione

Come noto, la correzione dei provvedimenti dei giudici di merito trova oggi¹ espressa disciplina negli art. 287 e 288 del codice di rito. Mentre la correzione dei provvedimenti della

¹ Come già nel codice sardo e nel codice del Regno d'Italia (art. 473). Per il commento al codice degli Stati sardi v. P. S. MANCINI, G. PISANELLI e A. SCIALOJA, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, ove, lo anticipo qui per quanto tratterò in prosieguo (§ 3.5), a pag. 165 del volume I, par. II, Torino, 1857, il chiarimento circa la nullità della sentenza carente di sottoscrizione del giudice, già affermata dalla giurisprudenza dell'epoca, sebbene sia l'art. 64 del cod. sardo, sia l'art. 18 del cod. di proc. civ. francese non ne prevedessero la sanzione. E per l'esegesi della norma del primo codice unitario v. *Comentario del codice di procedura civile dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini*, coordinato e ridotto da DOMENICO ANTONIO GALDI, VI, Napoli, 1878, p. 662 ss.; F. S. GARGIULO, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, Napoli, 1839, p. 209 ss.; F. RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, II, Firenze, 1880, p. 301 ss.; L. BORSARI, *Il codice italiano di procedura civile*, parte prima, 3ª ed., Torino, 1872, p. 584 ss.; E. CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile*, 2ª ed., V, Verona, 1891, p. 61 ss. E, sempre sull'art. 473 del codice del Regno d'Italia v. anche L. MATTIROLO, *Diritto giudiziario civile italiano*, IV, 4ª ed., Torino, 1896, p. 92 ss.

Corte di cassazione è specificamente regolata dal successivo art. 391-*bis* (per il cui esame rinvio al § 7).

Pacifico che la procedura per la correzione degli errori materiali dei provvedimenti giudiziali, non è un mezzo di impugnazione, sibbene istituto destinato -con per ora vaga definizione- a chiarire, ove possibile, l'effettivo intendimento del giudice *a quo* rispetto ad una sua facilmente percepibile errata esteriorizzazione nel documento scritto. E se ne trova antecedente nell'art. 473 del primo codice unitario e, prima ancora, nel codice di procedura civile degli Stati sardi del 1859 e nel codice sardo del 1855². Già nel vigore di tali norme si posero problemi in parte ancora attuali, che in prosieguo proverò a chiarire. Con una avvertenza: sono ben consapevole delle ragioni di economia processuale sottese alle citate norme. E dell'opportunità di orientamenti giurisprudenziali "costituzionalmente orientati" anche e soprattutto in relazione al principio della ragionevole durata del processo. Ma mi capiterà, a volte, di darne conto in senso critico, per non potersi per via giurisprudenziale introdurre nel sistema integrazioni o interpretazioni dei provvedimenti decisori, che, pur proposti in sede di lavori preparatori del codice del 1940 (cfr. il § che segue), non furono poi recepiti dal Legislatore³.

Il principio, a mio giudizio, è che, in ogni caso, l'applicazione degli art. 287 s., c.p.c. può concretarsi soltanto nella corretta espressione di quanto già deciso (e malamente espresso)⁴; non anche in interventi che si risolvano in nuovi giudizi.

Ed anzi, in generale, anticipo anche la mia piena adesione, come di seguito emergerà, al principio giurisprudenziale maggioritario per il quale «il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, *chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento* mediante il semplice confronto della parte del documento

² Sull'istituto qui in esame e sui precedenti delle due attuali norme v. l'attento studio monografico di S. BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del Giudice*, Napoli, 2017, *passim*.

³ Manca nel nostro sistema, ad esempio, una norma quale l'art. 461 del nouveau code de procédure civile, per il quale «il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appell». Ed anche il successivo art. 462 (che costituisce l'omologo del nostro art. 278 c.p.c.), come modificato par Décret n. 2010-1165 du 1er octobre 2010, appare di più semplice interpretazione soprattutto quanto al regime di impugnazione (con ricorso in cassazione) della pronuncia di rettifica.

⁴ In ciò nulla di nuovo: v., ad esempio, già, nel vigore del codice del Regno d'Italia, *Comentario del codice di procedura civile* dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini, coordinato e ridotto da DOMENICOANTONIO GALDI, VI, cit., p. 663, per il quale l'istituto «suppone una difformità tra il concetto della sentenza e la sua espressione»; G. CHIOVENDA, *Principii di Diritto processuale civile*, ristampa anastatica, Napoli, 1980, p. 971, per il quale, «non si tratta di impugnare il giudizio del giudice né la sua attività, ma solo di far corrispondere la espressione materiale di essa a ciò che il giudice volle effettivamente dire e fare». Cfr., poi, nel medesimo senso, tra gli altri, F. CARNELUTTI, *Istituzioni di Diritto processuale civile*, 5ª ed., I, Roma, 1956, p. 345 e G. TOMBARI, *Contributo alla dottrina della correzione delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, *passim*.

che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione⁵.

2. I lavori preparatori degli art. 287 e 288 c.p.c.

Gli studi per la riforma del codice di rito furono intrapresi dalla Commissione istituita con decreto luogotenenziale del 21 marzo 1918, n. 361 nell'ambito della quale la sezione VIII della prima Sottocommissione presentò una proposta di riforma del procedimento civile, con uno schema di norme predisposte da Giuseppe Chiovenda. Questi, nel 1920, pubblicò "in separato volume"⁶ la proposta di riforma del procedimento civile elaborata dalla predetta Commissione, già inserita negli Atti della Commissione stampati nel medesimo anno⁷. Senza, però, che nel testo fosse dedicata alcuna norma alla correzione di errori materiali eventualmente inficianti i provvedimenti del giudice. Nel 1923 Lodovico Mortara pubblicò un suo progetto parziale di riforma⁸, e nel medesimo anno fu promulgata la legge 20 dicembre 1923, n. 2814, con la quale la preparazione della riforma processuale cominciò ad assumere carattere concreto. Sulla base di tale legge fu infatti costituita la Reale Sottocommissione C presieduta da Mortara e di cui *infra*.

Carnelutti, invece, nel suo progetto⁹ proponeva un Capo II Titolo sesto del Libro secondo (quindi prima del Titolo decimo dedicato ai mezzi di impugnazione) formato da quattro articoli (da 285 a 288). La prima norma era dedicata alla "correzione della sentenza" e prevedeva che «Qualora nella redazione della sentenza sia incorsa una omissione o un errore di espressione o di calcolo, il quale sia manifestamente dovuto alla disattenzione del giudice, la omissione va riparata e l'errore viene corretto dal giudice stesso, a istanza di parte o anche d'ufficio». La norma prevedeva, quindi, anche un potere d'ufficio. Ma l'oggetto della procedura immaginata si estendeva, per il successivo art. 286, anche alla possibile "interpretazione autentica della sentenza": l'art. 286 prevedeva infatti che «Qualora parole usate nella sentenza possano dar luogo a dubbi di interpretazione, il giudice che la ha pronunciata, può indicare, se vi è domanda concorde delle parti, come quelle parole debbano essere interpretate». Interpretazione della sentenza alla quale si sarebbe potuto procedere, dunque, soltanto su istanza concorde delle parti. Il successivo art. 287 sarebbe stato dedicato ai "provvedimenti per la correzione e la interpretazione" e avrebbe stabilito che «La correzione o la interpretazione si fa dal giudice

⁵ Cass. 11 agosto 2020, n. 16877, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce *Sentenza civile*, n. 64; Cons. Stato, 27 dicembre 2004, n. 8218, *ivi*, 2005, voce *cit.*, n. 77.

⁶ *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra, Relazione e testo annotato, per cura di Giuseppe Chiovenda*, Napoli, 1920.

⁷ Commissione Reale per il dopo guerra – *Studi e proposte della prima Sottocommissione presieduta dal sen. Vittorio Scialoja*, Roma, tipogr. Artigianelli, 1920, p. 242 ss.

⁸ Progetto pubblicato in *Giurisprudenza italiana*, 1923, IV, col. 135 ss. e 1924, p. IV, col. 1 ss.

⁹ F. CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile*, presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di procedura civile, Parte prima, Del processo di cognizione, Padova, 1926.

secondo le regole, che statuiscono la formazione della sentenza, e si documenta mediante una postilla che viene scritta e sottoscritta dal giudice di seguito all'originale della sentenza corretta o rettificata». Si sarebbe quindi proceduto ai sensi del Titolo sesto, dedicato alla sentenza (art. da 282 a 284 del progetto). In fine, al procedimento per la correzione o la interpretazione erano in tale progetto dedicati i due commi dell'art. 288, ai sensi dei quali «La istanza per la correzione o la interpretazione si fa mediante ricorso – Prima di provvedere alla correzione il giudice deve dare le disposizioni opportune affinché l'altra parte sia posta in grado di contraddire»: correttamente, quindi, alla correzione si addiveniva previa instaurazione del contraddittorio fra le parti.

Alla proposta di Carnelutti, sempre nel 1926 (24 giugno) seguì la presentazione all'allora Ministro della giustizia e degli affari di culto, on. Prof. Alfredo Rocco, del progetto del codice di procedura civile proposto dalla Reale sottocommissione C) nominata con regio decreto del 3 giugno 1924 e presieduta da Lodovico Mortara¹⁰. Progetto che nel Libro secondo, (dedicato agli atti del processo), proponeva, nel relativo Titolo settimo, il Capo II, sulla "correzione e interpretazione della sentenza: art. da 276 a 279. La prima norma (correzione della sentenza) prevedeva che «Qualora, nella redazione della sentenza, sia incorsa una omissione o un errore di espressione o di calcolo, il quale sia manifestamente dovuto a disattenzione, la omissione viene riparata e l'errore viene corretto dal giudice stesso a istanza di parte o anche d'ufficio». Norma, dunque, sostanzialmente identica a quella del Progetto Carnelutti; e non per caso, posto che di quella Sottocommissione era membro anch'Egli. Così come identici erano l'art. 277 dedicato alla "interpretazione autentica della sentenza", l'art. 278, sui "provvedimenti per la correzione o l'interpretazione" e l'art. 279 sul "procedimento per la correzione o la interpretazione".

Le norme poi recepite dal codice di '40 appaiono, dapprima "limate" e poi "perfezionate", nel Progetto preliminare¹¹ e in quello definitivo¹². Nel primo, l'istituto *de quo* appariva regolato nel Libro primo, Titolo III, Capo VIII, dedicato, quest'ultimo, alla "correzione delle ordinanze e delle sentenze" e costituito da 4 articoli (art. 304 a 307).

L'art. 304 prevedeva che «La correzione delle ordinanze e delle sentenze, oltre che nei casi preveduti negli articoli 79 e 302, può essere chiesta per emendare errori od omissioni materiali che non ne producono la nullità o per correggere errori di calcolo»: due rilievi vanno qui proposti. 1) apparivano, nella norma a) il richiamo all'art. 79, per il caso di omissione di pronunzia sulle spese, e per il quale «Quando il giudice abbia ommesso di provvedere sulla

¹⁰ Commissione Reale per la riforma dei codici, Sottocommissione c. *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1926.

¹¹ Commissione Reale per la riforma dei codici. Sottocommissione per il codice di procedura civile. *Progetto preliminare e relazione*, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma, 1937 – Anno XV.

¹² Ministero di Grazia e Giustizia. *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma, 1939 – Anno XVII.

domanda di condanna o di liquidazione delle spese, la parte interessata può chiedere che sia provveduto nelle forme prescritte per la correzione delle sentenze»; b) quanto alla provvisoria esecuzione delle sentenze, pure si prevedeva (art. 302) che «Se il giudice abbia omissso di pronunciare sulla istanza di provvisoria esecutorietà, si può chiedere che vi provveda in via di correzione della sentenza». 2) Per espressa previsione, erano in tal contesto emendabili soltanto errori od omissioni che non fossero causa di nullità dei provvedimenti. La norma successiva, in unico comma, prevedeva che la correzione fosse richiesta «con ricorso della parte interessata o di tutte le parti al giudice che ha emesso il provvedimento». Ma aggiungeva che «Il giudice non può più provvedere alla correzione quando la sentenza sia stata impugnata con l'appello». Al procedimento di correzione l'art. 306 dedicava, poi, cinque commi: «Se la correzione è richiesta da alcuna delle parti, il giudice fissa con decreto, notificato d'ufficio a tutte le parti nella forma prescritta dall'articolo 149, l'udienza nella quale esse dovranno comparire per fare le loro dichiarazioni in merito alla proposta correzione. – Sentite le parti, il giudice provvede con ordinanza che è annotata mediante postilla in calce all'originale della pronunzia. – L'ordinanza è impugnabile in quanto lo sia la pronunzia alla quale si riferisce. – Se la correzione della sentenza sia richiesta oltre un anno dalla sua pubblicazione, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati nelle forme stabilite per la citazione¹³ e il giudice provvede con sentenza. – Quando la correzione sia richiesta con ricorso di tutte le parti, il giudice può provvedere senza bisogno di ordinare preventivamente la loro comparizione.». Finalmente, al “procedimento per l'integrazione dei provvedimenti relativi alla prosecuzione del processo” era dedicato l'art. 307: «Il ricorso per l'integrazione dei provvedimenti del giudice, nel caso preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 159, deve essere proposto entro il termine perentorio di quindici giorni dall'udienza in cui il provvedimento fu pronunziato, ovvero dalla sua notificazione o dalla comunicazione fattane con avviso di cancelleria nei casi nei quali queste sono prescritte; nello stesso termine il giudice può provvedere anche d'ufficio. – Il giudice, sia che provveda su istanza di parte, sia che provveda d'ufficio, fissa con decreto l'udienza o il giorno la cui indicazione venne omissa. – Il decreto è notificato a cura del cancelliere a tutte le parti.».

A parte ogni altro rilievo, vale fin da ora notare che il progetto preliminare recepiva, dunque, dei pregressi lavori, anche specifica norma per l'interpretazione della sentenza. Non così - stiamo per vederlo- il progetto definitivo Solmi.

¹³ Si è avuta occasione di affermare che l'art. 288, comma 3, c.p.c., pone il limite di un anno alla *perpetuatio* dell'ufficio del difensore ed alla efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo; la notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la risposta al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria: Cass. 15 febbraio 2013, n. 3827, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Sentenza civile*, n. 63

Sta di fatto che, notoriamente, sul progetto preliminare furono interpellate la Corte di Cassazione, le Università e molti altri. E, per quanto ho potuto trovare, in merito agli art. da 304 a 307 la suprema Corte¹⁴ si limitò a segnalare come eccessive le previsioni brevi e perentorie del termine indicato dall'art. 307. Quanto alle Università, P. Calamandrei¹⁵, A. Coniglio¹⁶ e A. Genovesi¹⁷ nulla rilevavano sulle norme in questione, mentre M. T. Zanzucchi, per l'Università Cattolica del Sacro Cuore¹⁸, in ordine all'art. 304 suggeriva di ammettere la correzione delle sentenze anche d'ufficio e pure per "interpretare frasi ambigue"; e quanto all'art. 307, viceversa riteneva inappropriato l'intervento d'ufficio per la fattispecie ivi disciplinata.

U. Rocco, per la Facoltà di giurisprudenza della Reale Università di Napoli¹⁹, osservava, sull'art. 306, che «il terzo comma stabilisce che l'ordinanza è impugnabile, in quanto lo sia la pronunzia alla quale si riferisce. Ma non si considera che l'interesse a impugnare la sentenza potrebbe sorgere in seguito alla correzione richiesta da una parte e contrastata dall'altra, e in questo caso, ove fosse trascorso il termine per appellare, non sarebbero più impugnabili né l'ordinanza, né la sentenza. Occorrerebbe quindi modificare la disposizione, nel senso che l'ordinanza sia sempre impugnabile, indipendentemente dalla sentenza alla quale si riferisce». Ben più severo F. Carnelutti²⁰: «A) Appartiene all'argomento che concerne la forma dei provvedimenti del giudice, il c.d. istituto della correzione del provvedimento in genere e, in particolare, della sentenza perché per esso non si procede più che alla modificazione formale della dichiarazione giudiziale, la cui imperfezione non riguarda l'idea manifestata dal giudice ma il modo della sua manifestazione. Basta intendere con chiarezza la portata di tale istituto per dover constatare che il suo regolamento nel progetto (articoli 304-307) non è tale da riparare i gravi difetti esistenti nel diritto vigente; il solo progresso, che il progetto realizza in confronto di questo, riguarda la collocazione delle norme relative, le quali non fanno più parte del gruppo concernente la impugnazione. B) il torto del progetto, su questo punto, consiste nell'aver mantenuto, su per giù, la formula angusta dell'art. 473 del codice attuale, secondo la quale la correzione "può essere chiesta per emendare errori od omissioni materiali..."».

¹⁴ Corte di Cassazione del Regno. *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Stamperia Reale di Roma, 1937, p. 42.

¹⁵ Pubblicazioni della R. Università degli studi di Firenze. Facoltà di Giurisprudenza. *Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S. E. il Ministro della Giustizia sul Progetto preliminare del codice di procedura civile*, Firenze, 1973 – XV.

¹⁶ R. Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. *Osservazioni al Progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1938 – XVI.

¹⁷ R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia. *Osservazioni e proposte della Facoltà di Economia e Commercio sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Ca' Foscari – Venezia, 1937 – XVI.

¹⁸ Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore. *Osservazioni intorno al "progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, MCMXXXVII-XV, p. 56.

¹⁹ Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Napoli. Prof. Ugo Rocco, *Rilievi sul Progetto Preliminare del Codice di Procedura Civile*, Napoli, 1938 – XVI, p. 71 s.

²⁰ F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1937 – XV, § 35, p. 86 ss.

Bisogna, invece, che la formula sia estesa a comprendere tutti i casi, in cui, senza modificazione della sostanza del provvedimento, si tratti non tanto di correggere un errore materiale, quanto di dissipare una sua oscurità o comunque di chiarire, cioè di interpretare il pensiero del giudice. La Facoltà e il Sindacato non credono di errare quando affermano che il maggior rendimento di tale istituto è sul terreno dell'interpretazione della sentenza data dal giudice stesso, che la ha pronunciata; non v'è pratico del processo, il quale non si sia trovato più volte davanti a questo bisogno al quale, nel diritto vigente, non si può cercar soddisfazione se non attraverso il mezzo inadatto della impugnazione; e ancora una volta si permettono di additare le norme contenute a questo proposito nel progetto della Sottocommissione Mortara (art. 276 e segg.). In armonia con tale maggiore ampiezza all'istituto converrebbe il nome di *rettificazione* anziché di *correzione* dei provvedimenti. In particolare, nel progetto ora ricordato, della interpretazione della sentenza tratta l'art. 277, il quale però deve essere a sua volta emendato in quanto subordina il potere di interpretazione alla "istanza concorde delle parti"; non v'è alcuna ragione, invero, di consentire la interpretazione con minor larghezza della correzione, la quale non è, del resto, che una forma di interpretazione; il pericolo che il procedimento di rettificazione, messo su tale strada, sbocchi a un appello davanti al medesimo giudice, in primo luogo trova il suo naturale rimedio nel contraddittorio delle parti interessate a impedire modificazioni sostanziali della sentenza e, in ogni caso, non presenta alcuna gravità perché, al postutto, un riesame da parte del medesimo giudice non può che giovare alla giustizia; purché, a garanzia della certezza (e questo è un altro emendamento che si propone al progetto della Sottocommissione Mortara), la istanza di interpretazione sia preclusa da un termine breve e perentorio, il quale si potrebbe far decorrere, anziché dalla notificazione, dalla pubblicazione stessa della sentenza. C) Anche per la speditezza del procedimento di rettificazione meritano attenzione le norme, ora ricordate, del progetto della Sottocommissione Mortara.». Ma, continua Carnelutti (§ 36) «A) Come l'istituto della *correzione*, o, forse meglio, della *rettificazione* del provvedimento (il qual nome è comprensivo anche della sua *interpretazione*), non rientra nella categoria della impugnazione e perciò doveva essere accennato a questo punto, così è dell'istituto analogo della sua integrazione, il quale riguarda le ipotesi di *deficienza* del provvedimento e, in particolare, della sentenza in confronto con la domanda. B) È ben noto come tale istituto sia in grandissima parte ignorato dal diritto vigente, il quale ammette la integrazione della sentenza soltanto nel caso della omessa pronuncia in tema di spese (art. 370 u. c.); nelle altre ipotesi al bisogno della integrazione si provvede col mezzo eccessivo della impugnazione, al qual proposito va ricordato come la omessa pronuncia costituisce motivo di cassazione giusta l'art. 517 n. 6 cod. proc. civ. Purtroppo il progetto non solo presenta alcun progresso sul diritto attuale (eccetto che intorno alla omessa pronuncia in tema di esecuzione provvisoria, giusta l'art. 302, e intorno al procedimento per la integrazione della sentenza sulle spese, giusta l'art. 80); ma ne aggrava il difetto in quanto la omessa pronuncia non costituisce più motivo di cassazione della

sentenza di appello (cfr. art. 364), né certo esiste nel codice una norma o si rintraccia un principio per cui, a differenza dalla pronunzia *ultra quam petita*, la pronunzia *infra quam petita* possa ritenersi nulla, onde il ricorso per cassazione sia consentito giusta il n. 3 dell'art. 364. Sulla condizione del litigante, il quale abbia proposto al giudice di appello una domanda e non abbia ottenuto la relativa pronunzia, secondo il sistema instaurato dal progetto, sarebbe bene che S. E. il Ministro chiarisse il suo pensiero.».

Proposte di Carnelutti, tutte queste (e in particolare quella relativa alla auspicata previsione della possibilità di integrazione e interpretazione dei provvedimenti decisorii), che, come accennato nel § che precede (e come di seguito emergerà) non furono poi accolte nel codice di rito.

Si giunse, così, al progetto definitivo che, pubblicato nel 1939, recava la disciplina dell'istituto, nell'ambito del Libro primo, Titolo III, un Capo IX dedicato, appunto, alla correzione delle ordinanze e delle sentenze, negli art. da 321 a 324.

Il primo articolo individuava i “casi di correzione” e, *mutatis mutandis*, riproponeva l'art. 304 del progetto preliminare: «La correzione delle ordinanze e delle sentenze, oltre che nei casi preveduti negli articoli 90 e 320, può essere chiesta per emendare errori od omissioni materiali che non ne producano la nullità, o per correggere errori di calcolo»; l'art. 322 prevedeva che «La correzione è chiesta con ricorso di una o di tutte le parti al giudice che ha omesso il provvedimento». Ma anche qui, il secondo periodo del comma unico ribadiva che il giudice non potesse provvedere alla correzione quando sia stato proposto appello. La norma successiva, dedicata al procedimento, nei suoi cinque commi, immaginava che: «Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice fissa con decreto, notificato d'ufficio a tutte le parti nella forma prescritta dall'articolo 159, l'udienza nella quale esse dovranno comparire per fare le loro dichiarazioni in merito alla proposta correzione. – Sentite le parti, il giudice provvede con ordinanza, che è annotata in calce all'originale della pronunzia. – Se la correzione della sentenza sia chiesta oltre un anno dalla sua pubblicazione, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati nelle forme stabilite per la citazione. – Quando la correzione sia chiesta con ricorso di tutte le parti, il giudice può provvedere senza bisogno di ordinare preventivamente la loro comparizione. – In seguito alla correzione la sentenza può essere impugnata con l'appello, anche se siano decorsi i termini, limitatamente alle modificazioni apportate col provvedimento di correzione.». chiudeva il predetto Capo IX l'art. 324, dedicato alla integrazione dei provvedimenti nel corso del processo: «Il ricorso per l'integrazione dei provvedimenti del giudice, nel caso preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 166, deve essere proposto entro il termine perentorio di tre mesi dalla udienza in cui il provvedimento fu pronunziato, ovvero dalla sua notificazione o dalla comunicazione fattane con avviso di cancelleria nei casi nei quali queste sono prescritte; nello stesso termine il giudice può provvedere anche d'ufficio. – Il giudice, sia che provveda su istanza di parte, sia che provveda d'ufficio, fissa con decreto l'udienza o il termine, la cui

indicazione venne omessa. – Il decreto è notificato a cura del cancelliere a tutte le parti.». Procedimento quindi, visto il richiamo al terzo comma dell'art. 166, limitato al caso in cui il giudice avesse omesso di fissare l'udienza successiva ovvero il termine per gli atti di parte.

3. Gli art. 287 e 288 del codice del 1940

Pochi se non nessuno dei suggerimenti pervenuti in seguito all'esame del progetto preliminare Solmi furono poi effettivamente recepiti nel codice del 1940.

Il Capo V del Libro secondo, Titolo primo, dedicato alla correzione delle sentenze e delle ordinanze, si propose (e tuttora si propone inalterato) con tre articoli. Il primo (art. 287), nel suo unico comma, stabilisce che «Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.». Rinvio al § che segue l'esame degli errori emendabili e ricordo qui, piuttosto, che il giudice delle leggi²¹ ha però dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui sottrae(va) al procedimento di correzione, davanti al giudice che le ha pronunciate, le sentenze contro le quali sia stato proposto appello²². Sicché non è più valido l'orientamento per il quale, vista la

²¹ Corte cost. 10 novembre 2004, n. 335, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1320; in *Giust. civ.*, 2005, I, 618, *Corr. giur.*, 2005, 1371, con nota di MARCHET, *Riv. dir. proc.*, 2005, 1339, con nota di RICCI; e poi, in *Nuova giur. civ.*, 2006, I, 105, con nota di ZAFFARONI e in *Nuove leggi civ.*, 2006, 661, con nota di PICCININNI. Per la rimessione al giudice delle leggi v. Trib. L'Aquila, 20 gennaio 2004, in *P.M.Q.* 2004, 2, 43, con nota di FLACCO. Nell'occasione, il tribunale ritenne non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. -in riferimento agli art. 3, 24, 111 cost.- nella parte in cui prevede che solo le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello possono essere corrette con il procedimento di cui all'art. 288 c.p.c. dallo stesso giudice che le ha pronunciate qualora questi sia incorso in errori materiali.

²² Prima dell'intervento della Corte costituzionale si riteneva che la formula «sentenze contro le quali non sia stato proposto appello» adottata dal legislatore lascia adito al dubbio che la correzione sia esclusa quando sia stato proposto appello o quando la sentenza sia ancora impugnabile; nell'irriducibile dubbio che la formulazione letterale propone, sembra equilibrato adottare la soluzione dell'ammissibilità del rimedio anche alle sentenze ancora appellabili, poiché questa scelta non arreca pregiudizi, nulla vietando in caso di impugnazione successiva che il giudice di appello si pronunci sulla sentenza corretta: Pret. Vasto, 5 dicembre 1995, in *P.Q.M.*, 1996, 1, 67; cfr. Cass. 7 aprile 2005, n. 7301, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Sentenza civile*, n. 83 e Cass. 27 luglio 2001, n. 10289, ivi, 2001, voce *cit.*, n. 85. E si affermava, ad esempio, che l'inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione integra semplicemente un errore materiale; ne consegue che ad esso può porre rimedio, anche d'ufficio, il giudice di appello che, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali come evidenziato dalla precisazione, contenuta nell'art. 287 c.p.c., secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali è la mancata proposizione dell'appello: Cass. 4 giugno 2002, n. 8094, ivi, 2002, voce *cit.*, n. 87. E che, in generale, nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza: Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447, ivi, 1998, voce *cit.*, n. 90; Cass. 22 novembre 1991, n. 12574, ivi, 1991, voce *cit.*, n. 53; Cass. 12 gennaio 2022, n. 683, ivi, 2022, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 39; Cass. 8 agosto 2003, n. 11972, in *Giur. it.*, 2004, 1373. In tale sistema, si riteneva anche che ove l'istanza

natura del giudizio di appello come mezzo “illimitato e con effetto sostitutivo”, era in tale giudizio assorbita la speciale procedura della correzione per aver in tal caso il giudice di secondo grado acquisito il relativo potere.

In conseguenza, è ora possibile proporre istanza di correzione anche della sentenza impugnata (o ancora impugnabile).

Quanto all’art. 288, sul procedimento di correzione e all’art. 289, sull’integrazione dei provvedimenti istruttori, v. *infra*, rispettivamente §§ 6 e 3.6.

3.1. Segue: l’art. 287 e gli errori emendabili: in particolare, circa i vizi motivo di nullità della sentenza

Con infelice collocazione, alla fine del Libro primo, Titolo V, dedicato ai “mezzi per impugnare la sentenza”, il primo codice unitario di procedura civile²³ disciplinava l’istituto della correzione con l’art. 473 ai sensi del quale: « Non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell’articolo 465 per fare emendare nelle sentenze omissioni, o errori, che non ne producano la nullità a termini dell’articolo 361, né per aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, né per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo. – Queste correzioni, se le parti siano d’accordo, sono proposte con ricorso, sottoscritto da esse o dai loro procuratori, e ordinate dall’autorità giudiziaria con decreto, il cui originale si conserva nei registri della cancelleria. Nelle cause indicate nell’articolo 433 le correzioni possono proporsi oralmente. L’autorità giudiziaria ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti. – In caso di dissenso, le correzioni sono proposte con comparsa davanti i tribunali civili e le corti d’appello, che provvedono nel modo stabilito per gli incidenti, e con citazione in via sommaria davanti i tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori. – Le correzioni si fanno in margine o in fine della sentenza originale, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate.»²⁴. Norma, questa, che andava letta in combinato disposto col precedente (ed ivi richiamato) art. 361, che per espresso (e anche con rinvio al precedente art. 357) sanzionava la nullità della sentenza: a) deliberata da giudici che non avessero assistito alla discussione della causa ovvero avessero deliberato in composizione numerica diversa da quella stabilita dalla legge sull’ordinamento giudiziario; b) che non recasse “il tenore delle conclusioni delle

di correzione fosse stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità di tale appello non precludesse la decisione in ordine alla suddetta istanza: Cass. 16 maggio 2003, n. 7706, in *Foro it.*, 2004, I, 1229, con nota adesiva di TOMBARI FABBRINI, *Correzione di errori materiali e processo del lavoro*.

²³ Codice di procedura civile del Regno d’Italia, 1965: vedilo ristampato in *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di NICOLA PICARDI e ALESSANDRO GIULIANI, XIII, Milano, 2004.

²⁴ Nel codice del 1865 alla correzione delle ordinanze era invece dedicato l’art. 262 comma 2. L’intera norma, nei suoi due commi, stabiliva, più semplicemente, che: «L’ordinanza deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell’art. 360, e la sottoscrizione del presidente o giudice, e del cancelliere. – Si fa luogo a rettificazione per qualunque omissione o indicazione erronea degli indicati requisiti a norma dell’articolo 473».

parti, esclusi il fatto e i motivi”; c) carente dei motivi in fatto e in diritto; d) ovvero del dispositivo; e) priva dell’indicazione del giorno, mese, anno e luogo della pronuncia; e) carente della sottoscrizione di tutti i giudici che l’avevano pronunciata e del cancelliere; f) se non si fosse “sentito” il Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge.

Non riproposto tale sistema nel codice del 1940, e, quindi, in mancanza di odierna espressa previsione in tal senso, sarebbe naturale affermare la “correggibilità” del provvedimento giudiziale per errori materiali seppure gli stessi ne siano causa di nullità²⁵.

Si è però in senso opposto affermato che il limite è tuttora desumibile dall’art. 161, comma 1 dell’attuale codice di rito, nella misura in cui la norma afferma il principio della c. d. conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione. Affermazione certamente suggestiva, ma che, nell’attuale sistema può a mio avviso escludere soltanto la correzione del vizio di cui all’art. 158 per nullità della sentenza derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero, ovvero del vizio di cui al medesimo art. 161 (comma 2), per il caso che la sentenza sia carente della sottoscrizione del giudice.

Non vedo, infatti, anche alla luce del principio della tassatività delle nullità (art. 156, comma 1, c.p.c.) come un mero *lapsus calami* o errore di calcolo (nella reciproca accezione delineata in queste pagine) correggibile ai sensi degli art. 287 ss., possa determinare la nullità della sentenza.

In definitiva, quello qui in discorso a me sembra un falso problema: per l’angusto limite dell’istituto della correzione, utile soltanto a coerenziare la volontà del giudice con quanto malamente espresso in sentenza, senza che questi, nell’occasione, possa incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento, ed il possibile concorso tra codesto istituto e le impugnazioni del provvedimento medesimo. Sedi nelle quali potranno farsi valere le nullità che eventualmente inficino il provvedimento medesimo. In altre parole, e come in seguito emergerà, se correttamente si riduce l’ambito di applicazione l’ambito di applicazione della procedura di correzione a meri errori materiali, come da previsione normativa, mai essa potrà concorrere con il sistema delle impugnazioni. Unica sede, quest’ultimo, nella quale possono farsi valere vizi di nullità della sentenza.

²⁵ Contro la rilevanza del problema della nullità v. M. ACONE, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1980, p. 1327 ss. Legge la nullità come limite alla correzione, invece, tra gli altri, S. BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, cit., p. 100 ss. V. ANDRIOLI, dopo aver escluso il limite in discorso (*Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1945, p. 227), «*re melius perpensa*» lo ritenne poi implicito nell’art. 158 c.p.c.: *Id.*, *Commento al codice di procedura civile*, II, 3^a ed. riveduta, Napoli, 1956, p. 287. In quest’ultimo senso anche S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Libro secondo. Processo di cognizione, parte prima, Milano, 1966, p. 361 s.: «... la correzione si arresta là dove la difformità del modello, la deviazione dal reale, abbia determinato l’imperfezione della sentenza, cioè la sua nullità. Il vecchio codice (art. 473) lo diceva espressamente: ma non c’è dubbio che la mancata riproduzione della formula si deve solo alla sua superfluità. La nullità infatti si risolve in un mancato giudizio (almeno sotto il profilo della validità del giudizio stesso), e non può essere consentito al giudice ... di correggere la propria sentenza, sostituendo il suo contenuto, cioè ponendo un giudizio valido in luogo di uno invalido, o più semplicemente un giudizio là dove il giudizio è mancato».

3.2. Segue: se l'errore debba emergere *prima facie* dal provvedimento oppure possa il giudice della correzione riferirsi ad elementi emergenti da atti diversi

Sebbene un approfondito studio²⁶ lo abbia ancor di recente e con seducenti argomenti messo in dubbio, resto convinto (come per orientamento maggioritario²⁷) che l'errore emendabile con la procedura in esame debba emergere *prima facie* dalla semplice e sola lettura del provvedimento del quale è chiesta la correzione²⁸ (c. d. contestualità)²⁹. Cioè che è possibile la correzione soltanto per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione³⁰.

E ciò già per la semplice ragione che, se l'errore correggibile sta non nel giudizio ma nella espressione di quest'ultimo, esso non può che emergere dalla sentenza. Come reso palese dall'errore di calcolo, che non mi risulta, nelle fattispecie giunte all'attenzione della Corte di cassazione, essersi manifestato se non nel provvedimento corretto³¹. O, comunque, in essa recepito.

D'altra parte, l'avversa tesi rende forse ancor più complesso il tema della corretta individuazione dell'ambito di applicazione dell'istituto della correzione rispetto al ricorso in

²⁶ S. BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, cit., p. 90 ss.

²⁷ Cass. 1 febbraio 2016, n. 1897, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Sentenza civile*, n. 88: deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile *ictu oculi*. Se ne deduce che detta pronuncia non richiede, pertanto, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice: Cass. 7 giugno 2000, n. 7712, *ivi*, 2000, voce *cit.*, n. 78.

²⁸ Cass. 31 maggio 2011, n. 12035, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Sentenza civile*, n. 49; Cass. 11 aprile 2002, n. 5196, *ivi*, 2002, voce *cit.*, n. 89; Cass. 15 giugno 1998, n. 5977, *ivi*, 1998, voce *cit.*, n. 88.

²⁹ Ribadisce, anche di recente, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2023, p. 615, che, a differenza del vizio di cui all'art. 395, n. 4, che «... l'errore materiale (che non è errore di giudizio, ma solo un errore nella documentazione di un giudizio esatto...) ... emerge dalla lettura stessa della sentenza, senza che occorra metterla a confronto con altri documenti». Nello stesso senso, G. VERDE, *Diritto processuale civile*, 2. *Processo di cognizione*, Bologna, 2023, p. 304: «... sarà necessaria la revocazione e non sarà sufficiente la correzione quando, per svelare l'errore, non è sufficiente riferirsi al testo della decisione, ma bisogna fare un riscontro sugli atti del processo».

³⁰ Cass. 25 gennaio 2000, n. 816, in *Giur. it.*, 2000, 2273, con nota sostanzialmente adesiva (quanto al regime di impugnazione del provvedimento di correzione, su cui, pure, nell'occasione la Corte si è pronunciata, di M. C. VANZ, *Considerazioni sulla funzione della correzione e sui limiti oggettivi di impugnabilità del provvedimento emendato*).

³¹ Cfr. Trib. Chieti, 14 luglio 1995, in *P.Q.M.*, 1996, I, 66 (per il quale, peraltro, il procedimento per la correzione delle sentenze e delle ordinanze previsto dagli art. 287 seg. c.p.c., è esperibile anche nei casi di errore di calcolo derivante dall'applicazione degli indici Istat).

cassazione per vizio di motivazione³², ovvero alla impugnazione per revocazione³³. In definitiva, soltanto l'erronea utilizzazione all'interno di una sentenza, delle regole matematiche, sulla base di presupposti numerici esattamente determinati e della esatta individuazione delle operazioni da compiere e dell'ordine nel quale eseguirle, determina un errore materiale di calcolo, emendabile con l'apposita procedura regolata dagli art. 287 s. c.p.c., e non a mezzo del ricorso per cassazione³⁴. E medesima capacità di manifestarsi *ictu oculi* nel provvedimento decisorio deve avere anche ogni altro errore emendabile con la procedura *de qua*.

3.3. Segue: le “omissioni” correggibili, in particolare: l'errata identificazione di una delle parti

Il comma 1 dell'art. 287 ammette la correzione di “errori, omissioni materiali o di calcolo”. Il procedimento può dunque condurre a colmare anche eventuali *omissioni*. Concetto non meglio specificato ed il cui contenuto deve quindi trarsi dalla natura e *ratio* dell'istituto. Se, come a me sembra, con esso non si può surrettiziamente aggiungere una nuova pronuncia che non sia stata resa dal giudice *a quo* in prima (e definitiva) occasione, allora non si può che proporre una interpretazione restrittiva del concetto in discorso. Riprova se ne ha nel disposto dell'art. 289, che, quanto alle possibili “integrazioni” dei provvedimenti fa esclusivo riferimento a quelli meramente istruttori ed espressamente li limita alla «fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali». Soltanto integrazioni, dunque, indispensabili alla prosecuzione del processo. E soltanto per provvedimenti istruttori.

³² Per Cass. 22 maggio 1998, n. 5135, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Sentenza civile*, n. 86, L'errore di calcolo o materiale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di una inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente alla procedura di correzione prevista dall'art. 287 c.p.c. Sicché si afferma, per un verso, che, l'inesatta utilizzazione di regola matematica costituisce un mero errore materiale che non è denunciabile con ricorso per cassazione, bensì emendabile soltanto con l'apposita procedura di correzione prevista dagli art. 287 seg. c.p.c. (Cass. 3 dicembre 1993, n. 11999, *ivi*, 1993, voce cit., n. 74); e per l'altro, che L'errore di calcolo del giudice del merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tale ipotesi si lamenta un vero e proprio *error in iudicando* nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli (Cass. 5 agosto 2002, n. 11712, *ivi*, 2002, voce cit., n. 90).

³³ Per Cass. 22 maggio 2023, n. 14006, inedita, l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.

³⁴ Cass. 10 marzo 2005, n. 5330, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Sentenza civile*, n. 79; Cass. 3 settembre 2005, n. 17743, *ivi*, 2005, voce cit., n. 80; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19639, *ivi*, 2005, voce cit., n. 81; Cass. 15 maggio 2009, n. 11333, *ivi*, 2009, voce *Sentenza civile*, n. 69; Cass. 10 ottobre 2023, n. 28348, inedita. Per un caso nel quale non si è riconosciuto un semplice errore di calcolo, emendabile con la procedura in esame, v. Trib. La Spezia, 31 maggio 2014, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1503, con nota critica di V. COLESANTI, *Errare humanum est* (ma gli errori non si correggono); nella specie, il tribunale ha ritenuto che non costituissero mero errore di calcolo la pur erronea duplicata sottrazione degli acconti ricevuti da un totale che già scomputava quanto riscosso.

La norma, così limitante sarebbe evidentemente fuori contesto se, invece, per i provvedimenti decisorî si potesse, facendo leva su una errata comprensione delle omissioni colmabili, giungere a integrare la sentenza (e l'ordinanza o il decreto a contenuto decisorio) con decisioni non già rese³⁵. Da ciò, ad esempio, quanto emergerà intorno al caso della mancata pronuncia sulle spese del giudizio, per il quale rinvio al successivo § 3.6.

Per tali ragioni, credo che le omissioni colmabili con la procedura della correzione della sentenza debbano essere individuate con stretto rigore. E in riferimento ad elementi del provvedimento che non siano capaci di alterare ciò che il giudice ha deciso. Sicché credo di poter pacificamente escludere sia configurabile come mera omissione correggibile ai sensi degli art. 287 e 288 c.p.c. la mancata statuizione del giudice su una domanda pur proposta fra le parti³⁶.

Per un caso innocuo, cui il concetto è riferibile, posso, invece, ad esempio riferirmi alla integrazione della epigrafe della sentenza che non risulta pronunciata "in nome della Repubblica Italiana". Correzione innocua, posto che con un provvedimento "perfetto" per ogni altro elemento, il giudice non ha certo voluto pronunciarsi ... "in nome proprio". Ovvero il caso in cui l'epigrafe del provvedimento sia carente dell'indicazione dell'Ufficio giudiziario che lo ha pronunciato³⁷, quando questo è *prima facie* desumibile dal provvedimento medesimo. O il caso della omessa indicazione della data della deliberazione, ove si acceda al maggioritario orientamento giurisprudenziale, per il quale, a differenza della data di

³⁵ Non mi sembra dunque corretta, ad esempio, Cass. 9 giugno 2021, n. 16087, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2021, per la quale il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli articoli 287 e 288 c.p.c. è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile *ictu oculi*, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale; può inoltre farsi ricorso a tale procedimento in caso di mero errore di sostituzione del file informatico da parte del giudice nel redigere la sentenza; l'errato invio di files informatici estranei alla fattispecie trattata, inoltre, è equiparabile alla ipotesi di *lapsus calami* quale materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione (nel caso in esame il tribunale con l'ordinanza di correzione ha evidenziato l'esistenza di un mero errore consistito nell'invio telematico di un contenuto differente rispetto a quello oggetto del giudizio, e dunque costituente mero errore di sostituzione del file informatico e scambio di provvedimenti nella fase di impugnazione; ha poi inserito l'esatto contenuto della statuizione assunta).

³⁶ Si afferma, infatti, che il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli art. 287 seg. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi, al fine, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ipotesi diversa da quella in cui si deduca, viceversa, che il giudice ha ommesso di pronunciare su una domanda, giacché in tal caso si censura non già la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici: Cass. 5 settembre 2003, n. 13006, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Sentenza civile*, n. 96.

³⁷ Cfr. M. ACONE, voce *Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice*, I Diritto processuale civile, *Enc. giur.* Treccani, § 2.6.2.

pubblicazione del provvedimento, essa non ne segna “il momento di acquisto della rilevanza giuridica”³⁸.

Viceversa, correttamente si afferma la nullità della sentenza (da far valere come motivo di impugnazione e secondo le regole -anche giurisprudenziali- del mezzo di impugnazione spendibile) che rechi una data di deliberazione antecedente alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie ex art. 190, pur pubblicata in data successiva al predetto termine³⁹.

Ma, classico e più legittimo utilizzo della procedura di correzione si ha nel caso di omissione o mero errore nell’indicazione dei dati anagrafici⁴⁰, ovvero del nome, di una delle parti. Ed infatti si afferma che l’omessa⁴¹, l’errata o incompleta indicazione, nell’epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, purché dal contesto della decisione sia individuabile inequivocabilmente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti⁴². Difatti, l’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell’art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro

³⁸ Così Cass. sez. trib., 20 settembre 2017, n. 21806, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Sentenza civile*, n. 67, che ne ammette l’integrazione. Tuttavia, seducente è la tesi di chi ha negato la fondatezza dell’indirizzo giurisprudenziale che riferisce temporalmente esistenza, efficacia e irretrattabilità della decisione soltanto al momento della sua pubblicazione, disconoscendo ogni giuridica rilevanza al provvedimento sottoscritto dal giudice ma non ancora pubblicato: F. AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, Padova, 1999, p. 194 ss.

³⁹ Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596, per la quale «la violazione determinata dall’aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo». V. la sentenza (che, nella specie -e, dunque, per il caso che il vizio abbia inficiato una sentenza di secondo grado- riconosce la c.d. offensività come intrinseca alla violazione del contraddittorio) in *Foro it.*, 2022, I, 117 ss., con nota di V. CAPASSO, *Quando la nullità «fait nécessairement grief»: le sezioni unite e l’intrinseca offensività della nullità da violazione del contraddittorio*. Ove l’a., peraltro, si esprime in senso critico sulla parte in cui la S. C., infine, ribadisce che quando la medesima violazione infici una sentenza di primo grado, l’appellante ha comunque l’onere di impugnarla, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito.

⁴⁰ Cfr. Cass. 24 luglio 2003, n. 11458, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Sentenza civile*, n. 101.

⁴¹ Cass. 25 settembre 2017, n. 22275, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Sentenza civile*, n. 66.

⁴² Cass. 17 luglio 2015, n. 15106, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Sentenza civile*, n. 83.

identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli art. 287 e 288 c.p.c.⁴³.

Del pari, legittimo mi sembra il provvedimento di correzione anche in caso di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibili la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile *ictu oculi* dal testo del provvedimento.⁴⁴

3.4. Segue: l'errata identificazione del giudice

Non rara e, forse, opinabile (se non altro per la mancata "contestualità"), è l'elaborazione giurisprudenziale relativa a difetti nell'indicazione del giudice che ha sottoscritto il provvedimento. E così si afferma che la mancanza, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli art. 287 e 288 c.p.c. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza (affermazione riferita al processo tributario)⁴⁵. E identico principio vale, in giurisprudenza, anche per il caso in cui nella intestazione del provvedimento manchi il nome dei magistrati componenti del

⁴³ Cass. 20 marzo 2015, n. 5660, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Sentenza civile*, n. 84. Nella specie, la suprema corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omissso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo. Nello stesso senso: Cass. 21 maggio 2002, n. 7451, *ivi.*, 2002, voce *cit.*, n. 86; Cass. 26 gennaio 1995, n. 913, *ivi.*, 1995, voce *cit.*, n. 98. Ad uguale conclusione giunge la recente pronuncia della S. Corte Cass. 19 ottobre 2023, n. 29074, inedita, che, però, contro quanto chiarito nel testo al § 3.2. circa la necessaria "contestualità dell'errore", ammette la correzione anche per l'omessa indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una parte non costituita in giudizio e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che detta parte sia stata regolarmente citata, in tal caso configurandosi un mero errore materiale emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. ricorre l'ipotesi dell'errore materiale se dal contesto della decisione, *nonché dagli atti e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo*, sia inequivocabilmente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata, sì da potersi stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti. E, per altra pronuncia di tal genere, v. anche Cass. 12 febbraio 2015, n. 2763, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Sentenza civile*, n. 86, per la quale la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza non comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione di pronuncia, ma solo un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., *qualora dai verbali di causa* risulti che essa abbia regolarmente partecipato al giudizio ed il giudice si sia pronunciato sulle sue domande ed eccezioni ovvero, in secondo grado, sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti assieme ad altra parte indicata nella sentenza.

⁴⁴ Cass. 22 giugno 2020, n. 12187, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce *Sentenza civile*, n. 65.

⁴⁵ Cass. sez. trib., 11 aprile 2011, n. 8136, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Sentenza civile*, n. 52.

collegio giudicante, che secondo le risultanze del dispositivo letto in udienza coerente con il relativo verbale, abbiano pronunciato la decisione: anche qui si è affermata la natura di mero errore materiale, emendabile ai sensi degli art. 287 e 288 c.p.c., dovendosi, in difetto di elementi contrari, ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che la intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, in quanto meramente riproduttiva dei dati del verbale di udienza⁴⁶.

Orientamento, questo, più che su norma di legge, fondato, direi, soltanto sul generoso e ripetuto approccio della Suprema Corte. Non anche sulle norme di legge (almeno, come sopra interpretate).

3.5. Segue: un'occasione mancata e dubbi di illegittimità costituzionale (circa l'omessa sottoscrizione della sentenza)

L'art. 161, comma 2, c.p.c.⁴⁷ notoriamente qualifica come inesistente la sentenza carente di sottoscrizione del giudice⁴⁸. Cui consegue, ai sensi dell'art. 354, comma 1, che, se del caso, il giudice di appello nella specie pronuncia sentenza con cui rimette la causa in primo grado; e che, in carenza, la suprema corte, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cassa con rinvio sempre al primo giudice.

Ebbene, il sistema ora descritto, sopravvissuto alla riformulazione degli art. 353 e 354 nel nuovo art. 353, presta un serio dubbio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega. La legge 26 novembre 2021, n. 206, (di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata: legge dalla quale ha preso le mosse la c.d. riforma Cartabia) all'art. 1, comma 8, lettera o), chiedeva di «riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio». Sicché mi sembra evidente la avvenuta violazione degli art. 76 della Carta costituzionale per la parte in cui il nuovo art. 354, comma 1, c.p.c. ancora annovera tra le ipotesi di rimessione anche il caso in cui il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, comma 2. Ed anzi, in conseguenza della delega, anche tale ultima norma sarebbe stata da sopprimere.

In definitiva, meglio avrebbe fatto il Legislatore delegato a ridurre la fattispecie (con espressa previsione) ad errore emendabile con la procedura della correzione qui in esame.

⁴⁶ Cass. 11 marzo 2015, n. 4875, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Sentenza civile*, n. 85.

⁴⁷ Sulla sentenza carente della sottoscrizione del giudice v. ampiamente F. AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, cit., p. 189 ss.

⁴⁸ Per la pretesa nullità del provvedimento carente della sottoscrizione del giudice, pur in mancanza di espressa previsione della sanzione, già nel vigore del codice francese e di quello Sardo, v. *supra*, nota n. 1.

3.6. Segue: la mancata regolamentazione delle spese di lite

Ho già *supra* (§ 3.3) ricordato che Il citato Capo V si chiude con l'art. 289, dedicato alla "integrazione dei provvedimenti istruttori" e ai sensi del quale «I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte. – L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere». Per quanto qui interessa, e come detto, la norma segnala che: a) il sistema prevede possibili integrazioni soltanto di provvedimenti istruttori; b) le integrazioni ammesse sono limitate alla fissazione dell'udienza successiva ovvero del termine per gli atti di parte.

Non fu dunque accolto il suggerimento teso ad ammettere, almeno in qualche caso, né interpretazioni "autentiche" delle sentenze, né sue integrazioni. E, quando l'art. 287 ammette la procedura della correzione anche per le (non meglio specificate) "omissioni", non può voler tollerare che il giudice pronunci su ciò di cui si è dimenticato. Come su una domanda, o anche su un pur necessario elemento del provvedimento che, però, presupponga anche soltanto un minimo di attività di giudizio.

Per le ragioni che precedono, e, in particolare, per non potersi con la procedura della correzione integrare -in senso letterale- i provvedimenti decisori con statuizioni non rese in prima battuta dal giudice (seppure "dovute" o, comunque, richieste dalla parte), appare evidente che, ove il giudice ometta di pronunciarsi sulle spese di lite, l'omessa pronuncia si trasformi in motivo di impugnazione e non sia invece "colmabile" con la procedura di cui agli art. 287 e 288 c.p.c.⁴⁹.

⁴⁹ Così già S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., p. 363. Nello stesso senso, P. PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano, 1959, p. 307. Per il medesimo principio al quale aderisco nel testo, nemmeno è emendabile con la procedura in discorso l'omessa specificazione, nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, del tipo e categoria di indice Istat da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando tale individuazione una integrazione del contenuto della decisione attraverso l'esercizio, da parte del giudice, di poteri cognitivi e di valutazione consentiti solo in sede di impugnazione: Cass. 20 luglio 1994, n. 6768, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 17. E (per vari profili, compreso quello della c.d. contestualità) non aderisco al principio, pure affermato, per il quale sarebbe ammissibile, alla stregua dell'interpretazione estensiva degli art. 287 seg. c.p.c., l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pure esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente «accede» al *decisum* complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione: Cass. 12 febbraio 2016, n. 1819, in *Giur. it.*, 2016, n. 1365, con

Ed infatti, si afferma che il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 ss. c.p.c.⁵⁰.

Del pari, la sentenza che, pur correttamente indicando il regime delle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice⁵¹.

E nemmeno l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese medesime a favore dell'avvocato antistatario⁵².

nota adesiva di S. ALUNNI, *L'omissione dell'ordine di restituzione oggetto del procedimento di correzione*, e in *Corr. giur.*, 2016, n. 990, con nota adesiva di F. GODIO, *La S. C. dice sì alla "correzione integrativa" anche per omessa condanna alle restituzioni da riforma della sentenza*, che esclude soltanto il caso in cui «l'appellato abbia contestato l'avvenuta esecuzione della sentenza di I grado, oppure abbia contestato l'importo che l'appellante afferma aver pagato».

⁵⁰ Cass. Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19137, inedita. Anche per Cass. 29 luglio 2014, n. 17221, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Sentenza civile*, n. 72, la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga, poi, alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice. Anche per Cass. 17 febbraio 2016, n. 3020, in *ivi*, 2016, voce *cit.*, n. 94: la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi liquidazione di esse o di parte di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice; in caso di omessa quantificazione nel dispositivo dell'importo dovuto a titolo di spese legali in applicazione di una già accertata soccombenza, conseguente all'esito della lite, non è applicabile pertanto il procedimento di correzione degli errori materiali perché esso si tradurrebbe in una sostituzione del momento volitivo del giudice della correzione a quello della deliberazione nel determinare i compensi dovuti al difensore, che si sviluppa dapprima attraverso l'individuazione del valore della causa e cui far riferimento, per poi considerare, nel fissare il compenso dovuto tra i limiti minimo e massimo dello scaglione di valore di riferimento, la qualità dell'operato del difensore e la complessità dell'attività prestata. Ma v. Cass. 4 settembre 2009, n. 19229, *ivi*, 2009, voce *cit.*, n. 67, per la quale la mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un mero errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione, in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (nella specie, il giudice aveva liquidato le spese e i diritti di procuratore, omettendo gli onorari, dopo aver affermato in motivazione che le spese dovevano seguire la soccombenza). E Giudice di pace Roma, 14 aprile 1998, in *Temi Romana*, 1998, 155, per il quale la mancata liquidazione delle spese di lite costituisce mera omissione materiale emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. Cfr. Cass. 24 luglio 2014, n. 16959, per la quale la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, *qualora l'omissione non evidenzii un contrasto tra motivazione e dispositivo*, ma solo una dimenticanza dell'estensore; sentenza annotata in senso adesivo in *Corr. giur.*, 2015, 673, da A. CARRATO, *La Cassazione apre all'applicabilità del procedimento di correzione delle proprie sentenze sulle omissioni riguardanti la disciplina delle spese processuali*, e da C. CONSOLO, *Porta aperta (sì, ma in ogni grado?) alla correggibilità della sentenza che ometta/dimentichi di statuire sulle spese in dispositivo*, *Postilla*.

⁵¹ Cass. 7 ottobre 2014, n. 21109, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Sentenza civile*, n. 70.

⁵² Nel senso del testo: Cass. 30 ottobre 1996, n. 822, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Sentenza civile*, n. 79, per la quale la procedura di correzione della sentenza non è esperibile in caso di omesso esame dell'istanza di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario -non integrante un mero errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. poiché la pronuncia omessa non è meramente consequenziale, stante la necessità di verificare la sussistenza dell'anticipazione da parte del difensore- neanche nel caso in cui sia promossa nei confronti di sentenza della corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis del c.p.c.

Diverso, giustamente, il caso in cui il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 c.p.c. e così condannare al pagamento delle spese processuali il soccombente, inverte il nome di questo con quello del vincitore: fenomeno che si traduce in un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o *lapsus calami*, e pertanto correggibile ai sensi degli art. 287 e 391 *bis* c.p.c.⁵³.

3.7. Segue: sul mancato ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

L'art. 2668 c.c. indica casi e tempistica dell'ordine di cancellazione della (precedentemente avvenuta) trascrizione della domanda giudiziale. Ciò che, di regola avviene per ordine del giudice su senza che questi abbia in proposito margini di discrezionalità. Ma, pur sempre, con suo espresso provvedimento.

Orbene, in senso opposto a quanto affermato nel precedente §, e a mio giudizio malamente⁵⁴, si è affermato, sulla base del preteso principio per il quale il procedimento di correzione sarebbe esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile *ictu oculi*, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale⁵⁵, che è suscettibile di correzione la sentenza in cui sia omesso l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale previsto dal 2° comma dell'art. 2668 c.c.⁵⁶. E ciò, addirittura, anche se nemmeno si sia trattato di "omissione

(nella specie, la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con esclusione di pronuncia sulle relative spese); Cass. 17 maggio 2002, n. 7293, *ivi*, 2002, voce cit., n. 93, sul presupposto che l'accoglimento dell'istanza richiede l'accertamento del requisito dell'anticipazione. In senso opposto, sul presupposto che l'istanza di distrazione delle spese non possa qualificarsi come domanda autonoma: Cass. 4 dicembre 2018, n. 31360, in www.lanuovaproceduracivile.com 2019. Ed anche per Cass. 7 febbraio 2018, n. 2897, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce Sentenza civile, n. 71, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di una espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 2° comma, c.p.c. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese- consente il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 *bis* c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della corte di cassazione; in tal caso lo stesso difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta. In dottrina, ammette tra le omissioni colmabili col procedimento di correzione S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., p. 363.

⁵³ Cass. 4 maggio 2009, n. 10203, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Sentenza civile*, n. 70; Cass. sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438, *ivi*, 2002, voce cit., n. 94.

⁵⁴ Cfr. A. PROTO PISANI, *La trascrizione delle domande giudiziali*, Napoli, 1968, p. 410.

⁵⁵ In tal senso Cass. 12 febbraio 2016, n. 2815, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Sentenza civile*, n. 87.

⁵⁶ Trib. Napoli, 6 marzo 2003, in *Dir. e giur.*, 2003, 321, con nota non senza una qualche perplessità ma infine adesiva, di N. RASCIO, *In tema di omesso ordine di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale*. Cfr. anche Trib. Napoli, 24

di pronuncia” per non essere stata devoluta in atti l’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale. Quindi, anche nel caso in cui l’istante ne abbia avuta conoscenza soltanto dopo la sentenza di rigetto nel merito della domanda di controparte e ne abbia quindi fatto richiesta di cancellazione, per la prima volta, con la domanda di correzione⁵⁷.

3.8. Segue: contraddizione tra motivazione e dispositivo

In coerenza con l’idea che permea questo studio, e che ammette la correzione dei provvedimenti giudiziali soltanto ove dal testo degli stessi emerga *prima facie* la effettiva volontà del giudice e si tratti di soltanto correggere una sua erronea espressione, escludo possa farsi ricorso a tale procedimento quando, per assoluta divergenza tra motivazione e dispositivo il giudizio rimasto nella sua compiutezza nella mente del giudice non sia immediatamente “intuibile”. Come nel caso di insanabile contraddizione fra la motivazione e il dispositivo del provvedimento. Ove nulla deponga a favore della prevalenza della prima sul secondo o viceversa. Prevalenza (del dispositivo) ammessa soltanto con previsione eccezionale, ed in sede di impugnazione, per il caso disciplinato dall’art. 384, comma 4, c.p.c. Ossia quando la S. Corte invece che cassare la sentenza erroneamente motivata, si limita a correggerla per essere il dispositivo conforme alla legge⁵⁸.

Diverso è il caso in cui il contrasto si risolva in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile *ictu oculi*, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.⁵⁹ Ciò che peraltro segna anche il già incerto confine tra l’ambito di applicazione dell’istituto della correzione e quello del ricorso in cassazione per difetto di motivazione.

Del pari mi sembra correggibile il difetto, nel dispositivo, di una statuizione resa chiaramente nella motivazione⁶⁰. Ma soltanto ove la volontà del giudice *a quo* di rendere la predetta

novembre 1999, in *Arch. civ.*, 2000, 338. Per Cass. 30 aprile 1997, n. 304, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari*, n. 58, per la quale: «anche nell’ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente contemplata dall’art. 2668 c.c.; ne consegue che, ove l’ordine di cancellazione sia stato omissivo, è possibile integrare il provvedimento con la procedura di cui all’art. 391 *bis* c.p.c.».

⁵⁷ Per tale fattispecie ha infatti ammesso la correzione (e l’integrazione della sentenza con l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda) Trib. Napoli (ord), 24 novembre 1999, cit.

⁵⁸ Cfr. Cass. 17 ottobre 2018, n. 26074, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Sentenza civile*, n. 68, per la quale Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.

⁵⁹ Cass. 20 settembre 1999, n. 10129, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Sentenza civile*, n. 103, in applicazione del principio cui aderisco nel testo, ha ritenuto integrare errore materiale un contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza, verificatosi a seguito di mera inversione dei termini nella indicazione delle parti.

⁶⁰ Conf. Cass. 12 dicembre 2003, n. 19040, in *Dir. famiglia*, 2004, 395.

pronuncia risulta *prima facie* compiuta (sia pure in motivazione), e non riportata tale e quale nel dispositivo per mero errore materiale. Dispositivo che, magari, contenga invece statuizioni consequenziali a quella omessa soltanto per evidente distrazione. Nella medesima logica aderisco a Cass. sez. un., 13 maggio 2013, n. 11348⁶¹, per la quale è inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo *decisum* non consentita in sede di correzione.

3.9. Segue: l'errore motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Altro indizio sulla necessità che l'errore correggibile emerga *prima facie* dalla esclusiva e semplice lettura del provvedimento lo si può rinvenire nel disposto dell'art. 395, n. 4) c.p.c. nella misura in cui il c. d. errore revocatorio, per espressa previsione (carente nell'art. 287) va ricercato, invece, negli atti di causa. La norma (a suo tempo dichiarata costituzionalmente illegittima⁶², con pronuncia ormai superata dal legislatore) stabilisce che è impugnabile per revocazione la sentenza che sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. E specifica che «vi è tale errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Pur sempre, quindi, un errore di giudizio, sebbene fondato su falso presupposto attingibile come tale dagli atti di causa.

Sicché, comunemente si afferma in giurisprudenza, che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice

⁶¹ Cass. sez. un., 13 maggio 2013, n. 11348, in *Corr. giur.*, 2014, 267, con nota di A. CARRATO, *Omessa pronuncia sulle spese e contrasto tra motivazione e dispositivo sulla loro regolazione: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed eventuali nuovi rimedi processuali esperibili*, che, condivisibilmente, auspica un intervento normativo che consenta, nella fattispecie, di non dover ricorrere alla impugnazione della sentenza.

⁶² Corte cost., 30 gennaio 1986, n. 17, in *Foro it.*, 1986, I, 313, con nota di PROTO PISANI, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della corte di cassazione resa su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. ed affette dall'errore di cui al n. 4 del medesimo art. 395. Notoriamente, la impugnabilità per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è stata poi ammessa dall'art. 391-bis, introdotto dall'art. 67 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Ma su tutto ciò v. ampiamente M. Russo, *Revocazione*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Sergio Chiarloni, Torino, 2018, *passim*.

a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa⁶³. Nulla in comune, dunque, con gli errori emendabili con l'istituto della correzione.

4. I vizi dei provvedimenti nel rito del lavoro: in particolare, alla luce dell'art. 429 c.p.c.

La pronuncia della sentenza è oggi regolata, nel rito del lavoro, dall'art. 429 del codice di rito, come riformato, nel primo dei suoi tre commi, dall'art. 53, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

La norma così recita: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. – Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. – Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.».

Facile sgombrare il campo da ogni problema relativo alla applicazione del comma 3: su quanto ivi previsto si può intervenire con l'istituto della correzione soltanto per eventuali errori di calcolo, senza che si possa, invece, integrare il provvedimento con decisioni non rese dal giudice, o dettate con erronea applicazione delle indicazioni di legge.

Più complesso è il caso in cui, per la particolare complessità della controversia, il giudice letto (e sottoscritto) il dispositivo, nei successivi sessanta giorni depositi poi una sentenza non sottoscritta. Caso attentamente studiato da chi⁶⁴, condivisibilmente, ha ritenuto di aderire al più severo orientamento giurisprudenziale, che, nella specie, ritiene comunque "inesistente" il provvedimento ultimo, e, come tale, non "integrabile" con successiva sottoscrizione del giudice con la procedura di cui all'art. 288 c.p.c.

⁶³ Cass. 10 giugno 2021, n. 16439, in *Rep. Foro it.*, 2022, voce *Revocazione (giudizio di)*, n. 6.

⁶⁴ S. BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, cit., p. 182 ss.

5. I provvedimenti emendabili

Per espressa previsione dell'art. 287, comma 1, c.p.c., sono possibili oggetto di correzione le sentenze (oggi anche se già impugnate, in conseguenza della ricordata pronuncia della Corte costituzionale⁶⁵) e le ordinanze non revocabili. Chiaro, per queste ultime, il riferimento ai provvedimenti indicati dall'art. 177, comma 3, c.p.c. Così come chiara è la *ratio* della norma, *in parte qua*, posto il più economico regime di (revocabilità e) modificabilità delle ordinanze escluse (art. 177, comma 2). Ammessa, invece, la correzione delle ordinanze non revocabili, giustamente generosa è stata l'elaborazione giurisprudenziale che ha ammesso al procedimento in discorso tanti provvedimenti «anche se resi al di fuori dell'ordinario processo di cognizione ed anche se aventi forma di decreto»⁶⁶. Un esempio per tutti, quello del provvedimento cautelare⁶⁷.

Peculiare il dibattito sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione⁶⁸. La cui correggibilità non metterei in dubbio, pur se alle condizioni che seguono, alla luce della riforma apportata al comma 4 dell'art. 186-*quater* c.p.c. dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263. Vero è che, di regola, il provvedimento è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio (art. 186-*quater*, comma 2), e, per tale caratteristica sembra restare fuori dall'ambito di applicazione dell'istituto in discorso. Tuttavia, almeno ove essa acquisti «l'efficacia della sentenza» ai sensi del novellato comma 4, per non aver la parte intimata manifestato tempestivamente e nelle corrette forme, «la volontà che sia pronunciata la sentenza» il provvedimento mi sembra rientri a pieno titolo fra quelli elencati in senso positivo dall'art. 287 c.p.c.

⁶⁵ Corte cost. 10 novembre 2004, n. 335, cit.

⁶⁶ S. BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, cit., p. 248, ed *ivi* ampia rassegna giurisprudenziale nel senso del testo.

⁶⁷ Trib. Messina, 2 aprile 2012, in *Giust. civ.*, 2012, I, 1859, con nota (se ben capisco, adesiva) di R. GIORDANO, *Note intorno alla correzione degli errori materiali contenuti nelle ordinanze cautelari e in altri provvedimenti non aventi la forma della sentenza*.

⁶⁸ Dichiara inammissibile l'istanza di correzione avente ad oggetto l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione Trib. Bari, 12 giugno 1998, in *Giur. it.*, 2000, 1419, con nota di D. DALFINO, *Brevi note in tema di correzione degli errori materiali della ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, secondo il quale l'ordinanza *ex art. 186 quater* non è compresa tra quelle (irrevocabili) di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 177, comma 3. E, secondo l'a., «il silenzio del legislatore non impedirebbe la revocabilità sia dell'ordinanza di accoglimento sia di quella di rigetto, in virtù della regola generale sancita dall'art. 177, 2° comma, secondo cui «le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate»». Esclude che il provvedimento, in quanto, secondo l'a., sempre revocabile e modificabile, possa essere oggetto della procedura di correzione, F. SANTANGELI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, Milano, 2001, p. 191 ss. e 203. Ammette, invece, la correzione del provvedimento, su istanza congiunta di tutte le parti «poiché, costituendo questo un comportamento processuale corrispondente alla volontà di entrambe le parti di rinunciare alla definizione del giudizio con sentenza, rende irrevocabile l'ordinanza» Trib. (ord.) Reggio Calabria, 23 settembre 1998, con nota di M. C. CEA, *Variazioni giurisprudenziali in tema di ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, in *Foro it.*, 2000, I, 964 ss., che pure ritiene non vi sia problema ad ammettere la correzione dell'ordinanza, non ritenendola fra quelle revocabili ai sensi dell'art. 177 c.p.c.

Non possibile oggetto della procedura di correzione sono, invece, le ordinanze *ex art. 186 bis e ter c.p.c.*, che, per espressa previsione, sono soggette al regime di revocabilità di cui all'art. 177 del codice di rito.

Quanto alle sentenze, infine, si afferma, credo correttamente, che la pronuncia dichiarativa di fallimento, emessa ai sensi dell'art. 16 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e che contenga omissioni od errori materiali, può essere corretta ai sensi dell'art. 287 c.p.c., non diversamente da ogni altra sentenza, poiché la disciplina del codice di rito ha portata generale e non è derogata dalla normativa speciale della legge fallimentare; il procedimento di correzione non può che essere quello previsto e regolato dall'art. 288 c.p.c. e la forma del provvedimento deve essere quella del decreto, se dato sull'accordo delle parti, ovvero dell'ordinanza, se dato previa convocazione delle parti medesime e del curatore *ex art. 288, comma 2, c.p.c.* Il provvedimento di correzione è sottoposto alla stessa forma di pubblicità prescritta per la sentenza dichiarativa di fallimento dall'art. 17 l. fall⁶⁹. Ma, si è detto, l'efficacia della rettifica non è subordinata all'espletamento delle formalità da tale norma previste, che non condizionano in alcun modo l'efficacia della sentenza di fallimento - la quale prende data, anche nei confronti dei terzi, dal momento in cui è depositata in cancelleria- e che non possono quindi incidere nemmeno sull'efficacia di eventuali «correzioni» dirette ad emendare tale pronuncia da errori che non implicino un vizio del giudizio, ma un semplice difetto nella formulazione dell'atto scritto⁷⁰.

Ed alla procedura di correzione saranno ora ammessi le sentenze e i provvedimenti non revocabili pronunciati in applicazione del Codice della crisi di impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche).

6. La procedura di correzione delle sentenze e delle ordinanze

La procedura di correzione è una nuova ed eventuale fase del grado di giudizio conclusosi col provvedimento che si chiede sia emendato dall'errore materiale o di calcolo. Alla quale in giurisprudenza, con affermazione tralatticia, non si riconosce natura giurisdizionale, ma meramente "amministrativa"⁷¹. Natura, così affermata, non priva di conseguenze ad esempio, e come di qui a poco vedremo, in ordine alle relative spese.

Ciò detto, comincio col ricordare la norma di riferimento: l'art. 288 c.p.c., nei suoi primi tre commi, stabilisce, come visto, che «Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. – Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto, da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede

⁶⁹ Cfr. Trib. Roma, 17 aprile 1996, in *Giur. merito*, 17 aprile 1997, 518, pur se precedente a Corte cost. 335/2004 cit..

⁷⁰ Cass. 15 luglio 1995, n. 7748, in *Fallimento*, 1996, 63.

⁷¹ Cass. 24 luglio 2003, n. 11458, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Sentenza civile*, n. 101; Cass. 4 ottobre 1991, n. 10336, *ivi*, 1991, voce *cit.*, n. 52.

con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento. – Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente».

In primis va subito ricordato che, ai sensi dell'art. 287, l'istanza di correzione delle sentenze (e degli altri provvedimenti pure correggibili) va proposta allo "stesso giudice che le ha pronunciate". Per tale intendendosi non la stessa persona fisica, ma il medesimo Ufficio giudiziario. A tal proposito, in coerenza con la tesi del c. d. contestualità in questo studio difesa (*supra*, § 3.2.) si è affermato che «è possibile, se non addirittura auspicabile, che, all'interno dell'ufficio giudiziario ove opera il magistrato che ha pronunciato il provvedimento, il procedimento di correzione venga assegnato ad altro giudice-persona fisica. Il nuovo magistrato, infatti, avrà un approccio "neutro" rispetto all'atto da emendarsi, e sarà completamente libero da pregiudizi allorquando dovrà stabilire se l'errore o l'omissione dedotta dalla parte in ricorso sia o meno, riconoscibile *ictu oculi* dal semplice raffronto tra la parte motiva del provvedimento ed il dispositivo»⁷².

Ciò detto, la norma qui in commento distingue due diverse ipotesi: a) se l'istanza (che deve assumere la forma del ricorso) è proposta da tutte le parti, il giudice provvede con decreto. Senza necessità di ulteriormente "sentire" le parti medesime. Se, viceversa, la correzione è chiesta soltanto da alcuna di esse, allora bisogna instaurare il contraddittorio nei confronti dell'altra e, quindi, col decreto il giudice fissa l'udienza di loro comparizione. Ricorso e decreto sono a tal fine notificati a cura della parte istante, ai sensi dell'art. 170, primo e terzo comma c.p.c. Ma se la correzione è chiesta quando sia ormai decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, tale notificazione va compiuta alla (contro)parte personalmente.

Il giudice, "sentite le parti, provvede con provvedimento in forma di ordinanza; che, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.c., è notificata alle parti a cura del cancelliere.

Ho sopra scritto che dalla pretesa natura "amministrativa" del procedimento *de quo* in giurisprudenza si trae importante e forse ingiustificata conseguenza in ordine al regime delle relative spese. E così si afferma che «nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli art. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali»⁷³,

⁷² D. D'ADAMO, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, III, Tomo secondo, Torino, 2012, *sub* art. 287, p. 363 s.

⁷³ Cass. 4 maggio 2009, n. 10203, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Sentenza civile*, n. 74; Cass. 1 agosto 2002, n. 11483, in *Foro it.*, 2003, I, 533. E si è affermato che è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione e non con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., e va cassata senza rinvio, l'ordinanza di correzione di errore materiale, nella parte in cui condanna una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione: Cass. 20 aprile 2006, n. 9311, *ivi*, 2007, I, 3211, con nota adesiva di M. ACONE, *Procedimento di correzione degli errori materiali e condanna alle spese*. Peraltro, l'a. richiama l'opposta tesi di A. GUALANDI, *Spese e danni nel processo civile*, Milano, 1962, p. 173 e di E. Grasso, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Allorio, Torino, 1973, p. 494 e di A. FIGURELLI NOTARBARTOLO, *Correzione di sentenza e condanna alle spese*, in *Giur. merito*, 1985, 605 ss. in nota, adesiva, a Trib. Palermo 18 novembre 1983, per il quale l'ordinanza per la correzione della sentenza per errore materiale, che non sia stata concordemente richiesta, dirime una controversia fra le parti e, in applicazione del principio generale, comporta la liquidazione delle spese in analogia con il caso della sentenza o di

essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio»⁷⁴. Orientamento che mi sembra valido soltanto se, effettivamente, l'istanza è stata proposta da tutte le parti, o, almeno, non ha ottenuto "resistenza" da alcuna di esse. Posto che il principio è spesso giustificato sulla premessa che tale procedimento non è idoneo a determinare la situazione di soccombenza prevista dall'art. 91 c.p.c.⁷⁵, aderisco, quindi, all'orientamento pur minoritario, per il quale «se l'istanza di correzione, ancorché palesemente fondata, non ottenga l'adesione della controparte e richieda pertanto una pronuncia in contraddittorio, comporta la condanna della parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'istante»⁷⁶.

6.1. Segue: il regime del provvedimento di correzione e quello della sentenza corretta

Già da quanto accennato nel § che precede emerge un indizio sul regime del provvedimento di correzione (per la natura che si riconosce al relativo procedimento), e su quello della sentenza corretta.

Il primo, quale ne sia la forma (ordinanza, decreto o anche, per errore, sentenza) non ha autonoma rilevanza⁷⁷ e non a caso «deve essere annotato sull'originale del provvedimento corretto (art. 288, comma 2, ultimo periodo). Esso, quindi, integra quest'ultimo, e non ha un suo autonomo regime di controllo. E, di conseguenza, si afferma, che l'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neanche con ricorso ex art. 111 cost.⁷⁸.

qualsiasi altro provvedimento col quale il giudice ponga fine a una lite. Più di recente, con ampia argomentazione, v. nello stesso senso S. BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, cit., p. 270 ss.

⁷⁴ Cass. 14 settembre 2023, n. 26566, inedita; Cass. 11 ottobre 2023, n. 28392, inedita; Cass. 22 giugno 2020, n. 12184, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce *Sentenza civile*, n. 66; Cass. 17 settembre 2013, n. 21213, *ivi*, 2023, voce *cit.*, n. 58; Cass. Sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438, *ivi*, 2002, voce *cit.*, n. 95.

⁷⁵ Cass. 28 marzo 2008, n. 8103, in *Giust. civ.*, 2009, I, 2787.

⁷⁶ Trib. Modena, 21 luglio 2000, in *Giur. merito*, 2001, 649, per la quale la procedura di correzione dell'errore materiale ai sensi degli art. 287 e 288 c.p.c., se l'istanza di correzione, ancorché palesemente fondata, non ottenga l'adesione della controparte e richieda pertanto una pronuncia in contraddittorio, comporta la condanna della parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'istante.

⁷⁷ Affermazione pacifica: per tutti, v. F. P. Luiso, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2023, p. 228.

⁷⁸ Cass. 29 novembre 1993, n. 11809, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 846; Cass. 4 ottobre 1991, n. 10336, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Sentenza civile*, n. 52. Il principio è esteso perfino al caso in cui nel procedimento di correzione sia stato violato il principio del contraddittorio: Cass. 5 maggio 2004, n. 8543, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Sentenza civile*, n. 91, per la quale «Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti, dall'art. 288, comma 4, c.p.c., è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione».

Potrebbe, al limite porsi il problema per il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione. E non per caso, di recente, La S. C. ne ha affermato l'impugnabilità col rimedio straordinario ex art. 111 cost., quando rechi vizi tali da fargli acquisire contenuto decisorio⁷⁹.

Piuttosto, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 288, è la sentenza corretta a poter essere impugnata, per espressa previsione di legge «relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione». Soltanto, quindi, la sentenza corretta, e limitatamente ai capi sui quali è intervenuto il giudice della correzione è sicuramente impugnabile col rimedio di volta in volta ammissibile secondo che si tratti di provvedimento di primo o secondo grado.

Si tratterà, nella specie, di “rimedio diretto al controllo della legittimità della disposta correzione”⁸⁰. E avrà interesse ad impugnare la parte che voglia lamentare uno scorretto esercizio del potere di correzione (che, magari, gli abbia conferito nuova o diversa soccombenza)⁸¹.

7. La correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione

Specifica norma regola, come anticipato (*supra*: § 1), la correzione dei provvedimenti della Suprema Corte.

L'art. 391-*bis*, rubricato “Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della corte di cassazione” e come introdotto dall'art. 67, l. 26 novembre 1990, n. 353⁸² e poi

⁷⁹ Cass. 12 maggio 2023, n. 12966, inedita, ha infatti statuito che l'ordinanza che definisce il procedimento di correzione, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, poiché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza (fattispecie nella quale la suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).

⁸⁰ Cfr. Cass. 17 maggio 2010, n. 12034, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Sentenza civile*, n. 33.

⁸¹ Plurime le pronunce per le quali resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercé il surrrettizio ricorso al procedimento *de quo*, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio: Cass. sez. un., 12 marzo 2004, n. 5165, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Sentenza civile*, n. 90; Cass. 9 settembre 2002, n. 13075, *ivi*, 2002, voce *cit.*, n. 91. Per Cass. 27 aprile 2011, n. 9425, *ivi*, 2011, voce *cit.*, n. 51, le censure potranno riguardare o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo.

⁸² Nella formula della norma introdotta nel 1990 l'art. 391, (già dedicato sia alla revocazione che alla correzione delle sentenze della Corte di cassazione) nei suoi originari quattro commi stabiliva che: «Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4), la parte interessata può chiedere la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. – Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di Consiglio a norma dell'articolo 375. – La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. – In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non

modificato dapprima dall'art. 1-*bis* del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197⁸³ e, poi, col recente d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce, nei suoi attuali sei commi che: «Se la sentenza⁸⁴, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-*bis* pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. – Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma. – Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. – Sul ricorso per revocazione anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-*ter*, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. – La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. – In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.».

La norma, come da sua rubrica, disciplina, quindi, sia la correzione che la revocazione dei provvedimenti del giudice di legittimità (quanto alla revocazione, non esaustivamente, considerati gli ulteriori casi di cui ai successivi art. 391-*ter* e *quater*).

è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.».

⁸³ Nell'occasione il primo comma dell'art. 391-*bis* fu sostituito dal seguente: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento». Il secondo comma fu sostituito come segue: «Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-*bis*, primo e secondo comma». Infine, il comma 4 fu sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'art. 391-*ter*, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice». Per quanto qui interessa, ed ancora attuale, fu quindi in tale occasione che opportunamente si ammise che il ricorso per correzione della sentenza della S. Corte fosse ammesso "in qualsiasi tempo" (e non più soltanto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa) ovvero anche rilevata d'ufficio. E la sua eventuale decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-*bis*, c.p.c. (nella formula allora in vigore).

⁸⁴ Per l'ammissibilità della impugnazione per revocazione ai sensi della norma di cui al testo, proposta avverso un'ordinanza a contenuto decisorio v. Corte cost., 5 maggio 2021, n. 89, con nota di R. TISCINI, *Revocabilità per errore di fatto delle ordinanze a contenuto decisorio – Una sentenza della consulta condivisibile nel merito, ma non nel metodo*, in *Judicium*, 2021, 186.

In definitiva, anche i provvedimenti della Corte di cassazione possono essere oggetto del procedimento di correzione e restano correggibili gli stessi errori emendabili avverso i provvedimenti del giudice di merito, come individuati nell'art. 287 c.p.c. Vizi che possono essere anche rilevati ed emendati d'ufficio.

Il procedimento ha nella specie, peculiari caratteristiche: il ricorso (che va proposto al giudice di legittimità) in "qualsiasi tempo", segue le forme degli articoli 365 e seguenti⁸⁵. Ma la Corte pronuncia sempre con ordinanza. E, visto il richiamo all'art. 380-*bis*, primo e secondo comma, «se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza» dell'istanza di correzione. Con proposta comunicata ai difensori delle parti. Ed entro quaranta giorni da tale comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In carenza il ricorso per correzione si intende rinunciato e la Corte (*rectius*: il giudice che ha formulato la proposta di definizione accelerata⁸⁶) provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

8. La correzione del lodo arbitrale: introduzione

L'originaria formula dell'art. 826 del codice di procedura civile del 1940 regolava la "correzione della sentenza arbitrale" in una snella norma, composta da soltanto due commi: «La correzione della sentenza degli arbitri può essere chiesta, nei casi indicati nell'art. 287, al pretore del luogo in cui essa è depositata. – Si applica la disposizione dell'art. 288.». An un sistema nel quale il lodo *doveva* essere depositato entro cinque giorni dalla data della sua sottoscrizione nella cancelleria della pretura del luogo in cui era stato pronunciato, affinché il giudice, constatandone la regolarità formale lo potesse dichiarare esecutivo, conferendogli "efficacia di sentenza" (originario art. 825, commi 1, 2 e 3), conseguiva l'integrale e mera applicazione degli art. 287 e 288 del codice medesimo. Sula norma (come sull'intero Capo IV del Titolo VIII del Libro quarto del codice) intervenne, poi, ed in particolare, col relativo art. 18) la l. 5 gennaio 1994, n. 25, con suo radicale mutamento: «Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in

⁸⁵ Si è giustamente affermato che Il ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione può essere proposto (in relazione anche alla disciplina dettata dall'art. 391 *bis* c.p.c.) dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base della procura rilasciata per tale giudizio, dato che il procedimento di correzione della sentenza affetta da errore materiale non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare, con la sua corretta espressione grafica, l'effettiva volontà del giudice, come già espressa in sentenza: Cass. 20 gennaio 1995, n. 30, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Sentenza civile*, n. 104.

⁸⁶ In senso conforme, per la *ratio* della norma, v. F. SANTAGATA, *sub* art. 380-*bis*, in *Quaderni di Judicium*, 18, *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Roberta Tiscini, Pisa, 2023, p. 581 s. Cfr. anche A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, Torino, 2023, p. 123.

omissioni o in errori materiali o di calcolo. – Gli arbitri, sentite le parti, procedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con la spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. – Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.

Fu così che si aprì alla correzione del lodo da parte degli arbitri, seppure prima del deposito del provvedimento, ma con disposizione che si prestava a diversi interrogativi, cui, si cercò di porre rimedio un paio di anni dopo (vedremo, con scarso successo e, anzi, con formula che ne ha forse ulteriormente complicata l'interpretazione).

L'attuale art. 826 del Capo IV del Libro quarto del codice di rito (Capo sostituito dall'art. 23 del d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40) stabilisce (ancor oggi), nei suoi quattro commi, che: «Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 823, nn. 1), 2), 3), 4). – Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'art. 824. – Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato. – Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.».

Sulla norma, rimasta inalterata con la cd. riforma Cartabia, è ancor valida, per pensiero e citazioni dottrinali e giurisprudenziali, salvi aggiornamenti e qualche considerazione che segue, l'approfondita analisi della Salvaneschi⁸⁷ e la più recente trattazione della Ruggieri⁸⁸.

8.1. Segue: i provvedimenti arbitrali

La norma disciplina, dunque, la correzione del "lodo". Senza riferimento alcuno al provvedimento "non definitivo o "parziale" oggi espressamente ammesso dall'art. 827, u.c., c.p.c. Norma per la quale «il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo». E che, dunque, ammette lodi (non definitivi) su questioni e lodi (parziali) di condanna generica ovvero che abbiano pronunciato su una fra più domande cumulate nel medesimo procedimento arbitrale.

⁸⁷ L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, a cura di Sergio Chiarloni, Bologna, 2014, in particolare, p. 830 ss.

⁸⁸ P. C. RUGGIERI, *La correzione e l'integrazione*, in *Trattato di Diritto dell'arbitrato*, diretto da D. Mantucci, V, Napoli, 2021, p. 343 ss.

Credo di aver già contribuito a chiarire il disposto dell'art. 827, comma 3, c.p.c. attualmente in vigore⁸⁹.

Attorno alle vicende legislative del lodo, nel susseguirsi delle riforme del codice di rito, si è sviluppata la natura stessa dell'arbitrato rituale. Sicché, di fronte all'attuale art. 824 *bis* c.p.c., pur in presenza di autorevoli costruzioni di segno diverso⁹⁰, maggioritaria e condivisibile è oggi la tesi che equipara, quanto alla capacità di coprirsi del giudicato sostanziale il lodo non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato formale. Compresi gli effetti riflessi nei confronti dei terzi pur estranei al compromesso, e per i suoi limiti temporali e la resistenza allo *ius superveniens*⁹¹.

Vero è, infatti, che gli arbitri «non sono forniti di *imperium* e, pertanto, non possono porre in essere atti esecutivi e dotati di pubblica fede»⁹² (da cui il procedimento di omologazione ex art. 825 c.p.c.); tuttavia, già forse con la riforma del 1994 e poi sicuramente coi successivi interventi del 2006 e del 2022, non sembra più dubitabile che il lodo rituale, pur non identificandosi con la sentenza del giudice togato, abbia effetti per espressa norma di legge modellati su quelli di quest'ultima⁹³.

Laddove natura negoziale ancora si riconosce, invece, almeno in giurisprudenza all'arbitrato irrituale⁹⁴. Sicché si ritiene inammissibile l'impugnazione per nullità; ed invece esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e sul doppio grado di giurisdizione. Principio che si è affermato valido anche

⁸⁹ G. P. CALIFANO, *Lodi interlocutori, parziali e definitivi*, in *Trattato di Diritto dell'arbitrato*, diretto da D. Mantucci, V, Il lodo, Napoli, 2021, p. 21 ss.

⁹⁰ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, 2012, p. 404. Cfr. anche F. CARPI, *Efficacia del lodo (art. 824 bis c.p.c.)*, in *Comm. Arbitrato*, Bologna 2007, p. 594 ss. e la peculiare tesi di C. CAVALLINI, *L'arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale*, Milano 2009, p. 38 ss. V., però, nuovamente e più di recente, C. PUNZI, *La natura dell'arbitrato e la contrapposizione di un arbitrato libero all'arbitrato rituale*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 15, che, sulle orme di N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2010, p. 676, conclude il suo studio nel senso che: «quando si qualifica il potere degli arbitri come "esercizio di attività giurisdizionale" si deve precisare che si tratta di un'attività "oggettivamente giurisdizionale" e che tale può essere definita solo sul presupposto che la giurisdizione non sia più emanazione esclusiva della sovranità».

⁹¹ V. nel senso del testo, compiutamente, L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 790 ss. ed *ivi* ampi riferimenti dottrinali maggioritari ma anche di segno opposto. E v. anche, la particolare ricostruzione di F. P. LUISO, *L'art. 824 bis cod. proc. civ.*, in *Riv. arb.*, 2010, p. 235 ss., che pure arriva a conclusioni analoghe, posto che, anche ricostruita l'attività degli arbitri rituali come esercizio di una giurisdizione privata e non autoritativa, nulla esclude che i rispettivi "prodotti" possano per legge avere uguali effetti. E conferma ne trae l'a. dagli effetti di legge del negozio di transazione, quanto, ad esempio, alla resistenza del (anche) lodo rituale allo *ius superveniens*, per gli effetti del c. d. antecedente logico o sui rapporti dipendenti, e in relazione ai riflessi del lodo (rituale) sui terzi, pur quando al provvedimento si riconosca, come necessario secondo l'a., natura privatistica-contrattuale.

⁹² G. VERDE, *Lineamenti di Diritto dell'arbitrato*, Torino, 2015, p. 177 ss.

⁹³ Tanto basti in questa sede, con rinvio alla specifica trattazione del tema a cura di E. D'ALESSANDRO, *L'efficacia del lodo*, in *Trattato di Diritto dell'arbitrato*, V, cit., p. 259 ss.

⁹⁴ Cass. 15 luglio 2014, n. 16164, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Arbitrato*, n. 109. Ma su ciò v. la specifica trattazione di B. SASSANI, *L'arbitrato irrituale in Trattato di Diritto dell'arbitrato*, cit., I, *Profili generali*, 2019, p. 303 ss. e la monografia di F. CAMPIONE, in *Quaderni Judicium, Il lodo arbitrale irrituale e la sua impugnazione*, passim, e p. 315 s. per lo specifico profilo della (ritenuta) applicabilità dell'istituto della correzione anche al lodo irrituale.

per il caso in cui l'impugnazione del lodo irrituale sia diretta a far valere la natura rituale della clausola compromissoria⁹⁵.

8.2. Segue: il provvedimento arbitrale che non definisce il giudizio

Ciò ricordato, l'attuale art. 816, comma 4, c.p.c. stabilisce che «su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito». Così lasciando immaginare che il collegio possa a suo capriccio risolvere ogni questione con provvedimento nell'una o nell'altra forma (e coi rispettivi e diversi regimi). Poi, nel disciplinare il decorso del termine per la pronuncia del lodo definitivo, l'art. 820, comma 4, lett. c) c.p.c. ne prevede la proroga di centoottanta giorni (anche) per il caso che sia «pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale». Mentre l'equivoca formula dell'art. 827, (oggi al comma 2) continua a stabilire che «il lodo che decide parzialmente la controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

Il sistema presta dunque il fianco a non pochi dubbi: a) non è semplice individuare in quali casi si possa pronunciare un lodo non definitivo o un lodo parziale⁹⁶; b) è necessario poi chiarire la figura di quest'ultimo, per poi individuarne il regime di impugnazione.

Per il primo quesito rileva l'art. 816 *bis*, comma 4, c.p.c., ai sensi del quale «su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito». Per dar contenuto a detta disposizione in coerenza con quelle di cui agli art. 820, comma 4 e 827, comma 2, ultima parte, c.p.c. (che continuano a presupporre la possibilità che il collegio arbitrale pronunci lodi che risolvano, senza definire il relativo giudizio, «alcune delle questioni insorte» nel corso del procedimento), bisogna stabilire quali questioni debbano essere decise con ordinanza ai sensi dell'art. 816 *bis*, comma 4, c.p.c. e quali, invece, possano formare il contenuto di lodi non definitivi.

Per il passato, plausibile soluzione sembrava, in proposito, quella che rimetteva la differente previsione al carattere delle questioni insorte, affermando che le prime fossero quelle che il giudice istruttore del processo di cognizione risolve con ordinanza, o, comunque, quelle - tipiche del procedimento arbitrale ed a contenuto meramente ordinatorio- come la definizione dell'anticipo da versare per il funzionamento del collegio. Laddove le questioni capaci di formare l'oggetto di lodi non definitivi potevano essere (almeno in prima battuta e

⁹⁵ Cass. 18 febbraio 2016, n. 3197, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Arbitrato*, n. 167.

⁹⁶ In argomento cfr. A. MARZOCCO, *sub art. 827*, in *Comm. Cod. proc. civ.* a cura di Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, Torino, 2014, p. 733, nota n. 66.

pacificamente) quelle stesse che, ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c., il giudice togato risolve con sentenza non definitiva.

Tale proposta interpretativa desta oggi maggiori perplessità innanzi al disposto dell'art. 816 *bis*, comma 4, c.p.c.; ove il legislatore del 2006 sembra aver conferito agli arbitri la possibilità di scegliere la forma del proprio provvedimento a prescindere dal relativo contenuto⁹⁷. Sicché il collegio arbitrale si esprimerebbe con ordinanza quando volesse “riservarsi” di tornare sulla questione, e, viceversa, con lodo, quando alla soluzione della questione volesse conferire carattere non più sovvertibile nell'ulteriore corso del procedimento. Ciò che condurrebbe ad individuare il regime del provvedimento in concreto pronunciato in relazione alla forma adottata dal collegio piuttosto che del suo contenuto.

Tuttavia, si è efficacemente notato⁹⁸ che, così interpretato, l'art. 816 *bis*, comma 4, c.p.c., necessariamente finirebbe col consentire agli arbitri la soluzione con provvedimento in forma di lodo (non soltanto di ogni questione anche non idonea a definire il giudizio⁹⁹, ma) anche le questioni meramente ordinarie: se su «tutte le questioni» il collegio fosse libero di pronunciarsi con ordinanza, sarebbe inevitabilmente vero che sempre «tutte le questioni» - comprese quelle di natura ordinaria - potrebbero essere invece risolte con provvedimento in forma di lodo; ciò che appare davvero assurdo per le questioni a carattere meramente ordinario; e che non sembra esser mai stato sostenuto da alcuno¹⁰⁰. E, d'altra parte, posto che gli arbitri, come il giudice togato, non hanno alcun obbligo di risolvere per espresso le questioni con provvedimenti interlocutori, non gran senso avrebbe la norma in discorso, giacché, a non voler perdere la *potestas iudicandi* sulla questione, sarebbe sufficiente la mancata (immediata) pronuncia.

In realtà, sembra che la norma si limiti a proporre una regola ed un'eccezione: gli arbitri, di regola, a voler rendere una decisione interlocutoria, pronunciano con provvedimento in forma di ordinanza. Eccezionalmente possono (ritenere di) provvedere con lodo non definitivo. Soltanto questo dice la norma e null'altro. In particolare, l'art. 816 *bis* c.p.c. non chiarisce quando il collegio «possa ritenere» di provvedere con lodo non definitivo. Potere che, lungi

⁹⁷ In tal senso C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., p. 340 s.; G. VERDE, *Lineamenti di Diritto dell'arbitrato*, cit., p. 164 s. Cfr. F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 222 s.

⁹⁸ L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 418 ss.

⁹⁹ Cfr. tra gli altri F. AULETTA, *Lodo parziale e lodo non definitivo*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 263. E v. anche A. PROTO PISANI, *Lezioni di Diritto processuale civile*, Napoli, 2014, p. 770, che genericamente ammette lodi che non definiscono il giudizio su «questioni o su parti di domande o su una delle più domande cumulate». Riduce alle questioni preliminari e alle questioni pregiudiziali il possibile contenuto dei lodi non definitivi C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., p. 386; così come C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., p. 668 s., pure sembra ammettere lodi non definitivi soltanto per la soluzione di questioni preliminari di merito e, pur con qualche dubbio, anche di questioni pregiudiziali di rito, con espresso riferimento a quelle di cui agli art. 187 e 278 c.p.c.

¹⁰⁰ Cfr. F. AULETTA, *op. ult. cit.*, per il quale, anche ammesso che l'art. 816 *bis* c.p.c. «sancisca la fungibilità tra ordinanza e lodo non definitivo», comunque esclude che il collegio possa decidere con provvedimento in forma di lodo non definitivo circa le «misure istruttorie in senso lato».

dall'esser disciplinato dalla norma in commento, deve, nel silenzio della legge, essere ricostruito nei suoi limiti oggettivi facendo ricorso ai principi generali del sistema. E qui, come nel processo di cognizione, tuttora non v'è argomento per negare che il sistema consenta la pronuncia di provvedimenti in forma di lodo soltanto in fase decisoria; e solamente, quindi, se -ritenuta superflua o conclusa la fase istruttoria- il collegio si trovi poi nella impossibilità di pronunciarsi definitivamente sulla lite. Sicché un lodo non definitivo potrà poi essere emesso soltanto sulla questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito che per la sua presunta fondatezza aveva fatto ritenere agli arbitri superflua l'ulteriore prosecuzione del procedimento¹⁰¹ (art. 187, comma 2 e 279, comma 2, n. 4, c.p.c.). Peraltro non è qui necessario alcun approfondimento circa la nozione di questione preliminare di merito (e se dunque essa debba o meno trarre vita da eccezione su elemento modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa avversa) e quale ne debba essere il rapporto col "merito della causa" (per tale intendendo la domanda ed il bene della vita in contesa tra le parti). Nel sistema dell'arbitrato come *in parte qua* delineato, qualsiasi questione in astratto considerata dal collegio idonea a definire il giudizio può essere decisa con lodo non definitivo quando gli arbitri la risolvano nel senso che sia necessaria ulteriore prosecuzione del procedimento. E dunque non dovrebbe esservi dubbio che tali possano essere anche, ad esempio, la questione del precedente giudicato, o le questioni "di diritto" quali: «1. l'individuazione della portata e dell'ambito applicativo di una determinata norma, in relazione alla specifica e concreta pretesa avanzata dall'attore ... ; 2. l'inquadramento della fattispecie sostanziale nell'ambito di una disciplina ovvero di un'altra, dal quale discenda l'applicazione di un determinato regime ovvero di un altro, volta a volta in tema di prescrizione e decadenza, distribuzione dell'onere della prova, parametri oggettivi e soggettivi di responsabilità e così via»¹⁰² quando nella concreta vicenda si siano palesate come, appunto, astrattamente idonee a definire il giudizio arbitrale.

Resta da chiarire un punto: sono dunque ridotte le questioni risolvibili con lodo non definitivo a quelle -di rito o di merito- idonee a definire il giudizio. E ciò anche sulla base di irresistibile argomento tratto dall'art. 827, comma 2, c.p.c., che prevede la pronuncia di lodi non definitivi quando il collegio «risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale». Così lasciando intendere che, appunto, soltanto questioni idonee a definire il procedimento possono essere risolte con provvedimento in forma di lodo, che sarà, appunto, non definitivo ove con esso gli arbitri non esauriscano il loro compito. Non quindi su semplicistico parallelo col sistema del processo civile (art. 279, n. 4, c.p.c.) ma con argomento tratto dalle specifiche norme in materia di arbitrato pure si giustifica la costruzione qui difesa.

¹⁰¹ Si afferma, argomentando *ex art.* 827, comma 2, c.p.c., che «la forma dell'ordinanza deve considerarsi prescritta per i provvedimenti volti a regolare lo svolgimento del procedimento arbitrale e i provvedimenti istruttori, non essendo tali provvedimenti idonei a definire il merito»: M. L. SERRA, *L'impugnazione per nullità del lodo rituale*, cit., p. 447.

¹⁰² L'individuazione delle questioni di merito sub nn. 1 e 2 è tratta da D. DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, Torino, 2008, p. 101.

La risposta al quesito sub b), ossia a quello concernente l'individuazione (del possibile contenuto) dei lodi parziali può in parte giovare dell'analoga esperienza nel processo di cognizione innanzi al giudice togato.

Sembra, infatti, che il legislatore del 1994, prevedendo lodi che «decidono parzialmente il merito della controversia», si sia riferito, -almeno in prima battuta- a quelli che pronunciano su almeno una “domanda”, attribuendo ad una delle parti un bene della vita autonomamente rilevante¹⁰³. Senza che rilevi il tema della separazione della domanda decisa da quella per la cui soluzione il giudizio arbitrale continua¹⁰⁴. Senza che, dunque, il sistema dell'arbitrato resti *in parte qua* contaminato dall'oscuro rapporto fra i numeri 4 e 3 e 5 dell'art. 279, comma 2, c.p.c.¹⁰⁵ che tanta confusione ha creato nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale per le analoghe sentenze¹⁰⁶.

In argomento, una pronuncia delle Sezioni unite civili¹⁰⁷ ha affrontato il tema dei lodi che non abbiano definito l'intero giudizio, nei seguenti termini: «Il secondo profilo del contrasto di giurisprudenza denunciato attiene ... alla distinzione tra il lodo che, decidendo parzialmente il merito della controversia, è immediatamente impugnabile, e il lodo che, resolvendo alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, non è immediatamente impugnabile. Tuttavia questa distinzione, che è solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ex art. 279 c.p.c., ha ora un criterio normativo di definizione nell'art. 360 c.p.c., comma 3 e art. 361 c.p.c., comma 1 (come modificati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006,

¹⁰³ Pur se precedenti all'ultima riforma delle norme di cui al testo, v. E. FAZZALARI, *La riforma dell'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 1994, p. 10; Id., in *La nuova disc. arb.*: comm Briguglio, Fazzalari e Marengo, Milano, 1994, p. 194, e C. PUNZI, *I principi generali della nuova normativa sull'arbitrato*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1994, p. 347; cfr. anche L. MONTESANO, *Sui lodi parziali di merito*, in *Riv. arb.*, 1994, p. 248 ss., per il quale, ai lodi parziali che accolgono o respingono una vera e propria domanda vanno equiparati - quanto ad efficacia extraprocessuale e impugnabilità- i provvedimenti che pronunciano su eccezioni in senso proprio.

¹⁰⁴ Così, anche F. AULETTA, *Lodo parziale e lodo non definitivo*, cit., p. 263. Nello stesso senso, C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., p. 390. E v. anche, s. v., G. P. CALIFANO, *Il sistema di impugnazione dei lodi non definitivi nella nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 1995, p. 41.

¹⁰⁵ A pena di un fuor d'opera, inutile dilungarsi qui sull'inestricabile rapporto, nel processo innanzi al giudice togato, tra il disposto dell'art. 279, nn. 4 e 3 e n. 5, c.p.c. Basti il richiamo a Cass. sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Sentenza civile*, n. 46 e Cass. sez. un. 1° marzo 1990, n. 1577, in *Foro it.*, 1990, I, 836.

¹⁰⁶ Per Cass., 24 luglio 2014, n. 16963, in *Foro it.*, 2015, I, c. 4001, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceversa, l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (nella specie, rigettando l'eccezione di prescrizione). Ascrive alla categoria del lodo parziale immediatamente impugnabile soltanto quello di condanna generica e quello risolutivo di una domanda, escludendo quelli su questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, in *Foro it.*, 2018, I, c. 647, con nota adesiva di S. Izzo, *Lodi parziali e lodi non definitivi: individuazione e regime di impugnazione*, e in *Riv. arb.*, 2017, p. 87, con nota sostanzialmente adesiva di G. CANALE, *La decisione degli arbitri sulla potestas iudicandi e la distinzione tra lodo non definitivo su questioni e lodo parziale secondo le Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2017, 1929 ss. e p. 1934 ss., con nota adesiva di L. ROVELLI, *L'impugnazione del lodo parziale e la nozione di definitività. (Variazioni su tema alla luce della più recente giurisprudenza anche in ordine all'interpretazione del 3° comma dell'art. 360 c.p.c.)*.

¹⁰⁷ Cass. sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463 cit.

n. 40), che riconoscono l'immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio. Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, la riforma del 2006 si pone "nel solco della disciplina già introdotta per il lodo dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, con il novellato art. 827 c.p.c." (Cass. sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774). Sicché, come può da questa giurisprudenza chiaramente desumersi, "lodo che decide parzialmente il merito della controversia", a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c.¹⁰⁸ sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio. Ed è irrilevante a questi fini se la questione risolta senza definire il giudizio sia una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito. Risolvendo il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla prima sezione civile di questa corte, può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: "Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari"».

Nell'occasione le Sezioni unite hanno dunque proposto un immediato parallelo tra i lodi parziali e le sentenze immediatamente impugnabili in cassazione per espressa previsione dell'art. 361, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 3, d.lg. n. 40 del 2006. Parallelo che, per quanto sopra esposto, sembra condivisibile, salvo un necessario approfondimento quanto al lodo di condanna generica¹⁰⁹.

È noto che per giurisprudenza costante, pur dopo il provvedimento di condanna generica è ben possibile che, senza giuridica contraddizione, il provvedimento definitivo "riduca a zero il danno". Orientamento, pacifico, che sembra coerente col presupposto che nel pronunciare il primo provvedimento si sia accertato soltanto un danno potenziale. E non anche e necessariamente, pari ad almeno un centesimo di euro. Per tale verso, la condanna generica, sembra risolvere, in realtà, una mera questione; sicché v'è da chiedersi se, fuori da un espresso chiarimento di legge, sia coerente ricondurre il lodo di condanna generica alla categoria del

¹⁰⁸ Per quanto consta, l'impugnabilità immediata del lodo di condanna generica, nel nuovo regime in commento nel testo, è stata per la prima volta sancita da Cass. 19 maggio 2000, n. 6522, in *Giur. it.*, 2001, p. 254, seguita da App. Salerno, 19 gennaio 2004, in *Riv. arb.*, 2004, p. 503, con nota di A. TRINCHINI, *Questioni aperte in tema di impugnabilità del lodo parziale non definitivo avente ad oggetto la sola statuizione sull'an debeatur*, per il quale il provvedimento in discorso pare assimilabile ad un lodo non definitivo (su questione) piuttosto che ad un lodo parziale. Con ogni conseguenza sul relativo regime di impugnazione. Individua il lodo di condanna generica come provvedimento parziale, immediatamente impugnabile, anche Cass. 7 febbraio 2007, n. 2715, cit., annotata da E. OCCHIPINTI, *La Cassazione conferma i propri orientamenti in tema di impugnazione del lodo per nullità*, in *Riv. arb.*, 2007, p. 581 ss.; ove anche l'a. non manifesta perplessità sul punto. E nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, cit.

¹⁰⁹ Sull'istituto di cui all'art. 278 c.p.c. v., ampiamente e di recente, M. VANZETTI, *La condanna generica*, Milano, 2021, *passim*.

provvedimento parziale, immediatamente impugnabile¹¹⁰. Non sembra allora superfluo chiarire che qui, intanto si giustifica il principio dettato dalle Sezioni unite, in quanto anche il lodo di condanna generica è idoneo ad arrecare immediato pregiudizio alla parte soccombente, posto che anch'esso ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, «gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria» (art. 824 *bis* c.p.c.) e, dunque, anch'esso costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, ai sensi dell'art. 2818, comma 1, c.c. almeno se omologato¹¹¹. E tutto ciò sebbene il “pregiudizio” in discorso sia qui il più delle volte ad effetto di breve durata, posto il breve termine per la pronuncia del lodo definitivo.

8.3. Segue: l'impugnazione del lodo non definitivo o parziale

Orbene, si è dunque stabilito che, il lodo (parziale) su domande è «immediatamente impugnabile; il lodo non definitivo su questioni, invece, è «impugnabile solo unitamente al lodo definitivo (art. 827, comma 3)¹¹². Chiaro è il regime dei lodi su questione, impugnabili soltanto insieme col lodo definitivo e senza che a tal fine sia necessaria apposita riserva di impugnazione; non così è invece, per i lodi di condanna generica o su una fra più domande cumulate nel medesimo giudizio arbitrale.

La formulazione dell'art. 827, comma 3, che, per un verso, prevede l'impugnazione immediata dei lodi in discorso come mera possibilità, e, per altro verso, contrappone tale previsione a quella più drastica del regime di impugnazione dei lodi su questioni, per il quale il gravame resta proponibile solo unitamente al lodo definitivo, sembra voler indicare la possibilità implicita di una impugnabilità anche eventualmente procrastinata dei lodi su domande¹¹³. D'altra parte, la formula usata dal legislatore, per quanto equivoca, si potrebbe giustificare per il fatto che si volle inserire nel sistema una previsione normativa che, per i lodi parziali, si affiancò a quella già precedentemente formatasi nella prassi; che resta, viceversa, come unica opzione possibile nella residua ipotesi dei lodi non definitivi. E ciò, in relazione al differente pregiudizio che la parte soccombente sopporta, nell'immediato, quando il provvedimento

¹¹⁰ Ascrive, infatti, il lodo di condanna generica (senza condanna provvisoria) alla categoria dei lodi non definitivi, ad es., C. CAVALLINI, *Condanne speciali ed arbitrato rituale*, in *Riv. arb.*, 1996, p. 690 ss.

¹¹¹ Sul complesso dibattito relativo all'effettivo momento di produzione degli effetti del lodo, anche prima o soltanto dopo che il provvedimento abbia acquistato «la stabilità propria del giudicato formale», v., anche riassuntivamente, S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Napoli, 2005, p. 333 ss., con la sua condivisibile conclusione riassunta a p. 402.

¹¹² In tema v. l'ampio studio di V. Verde, *I mezzi di impugnazione. Generalità*, in *Trattato di Diritto dell'arbitrato diretto da Daniele Mantucci*, V, cit., p. 357 ss., e in particolare, p. 368 ss.

¹¹³ Conf. FAZZALARI, *La riforma dell'arbitrato*, cit., pag. 10; ID., *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., pag. 194, per il quale è «assoggettato al nuovo regime soltanto il lodo parziale che decide una delle domande di merito: ché non si tratti di una domanda (connessa ma) indipendente; nel qual caso, alla stregua di quanto si ritiene per la sentenza, non si verte in pronuncia parziale, bensì definitiva». In senso diverso MONTESANO, *Sui lodi parziali di merito*, cit., pag. 252 ss., che propende per un'interpretazione letterale della norma in discorso, salvo a ritenerla «inopportuna in parte».

attribuisce alla controparte un bene della vita autonomamente rilevante, senza limitarsi a sgombrare il campo da una controversia su mere questioni.

Bisogna però prendere atto dell'indirizzo giurisprudenziale che respinge tale costruzione e stabilisce, invece, che tali provvedimenti sono impugnabili soltanto immediatamente¹¹⁴. Ciò che, peraltro, presta il fianco anche ad una critica di incoerenza del sistema, posto che, ad esempio, si finisce con l'imporre l'immediata impugnazione anche del lodo di condanna generica: impugnazione che potrebbe invece in concreto non essere proposta se il lodo definitivo riducesse a zero il danno (come pacificamente si ammette nel processo di cognizione) o, comunque, lo quantificasse in termini irrisori (e tali da non stimolare, in concreto, l'impugnazione della parte soccombente). E sebbene tale indirizzo porti alla strana conclusione che il menzionato d.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, nel –contemporaneamente–(ri)disciplinare il sistema di impugnazione (in cassazione) dei provvedimenti parziali abbia optato per (conservare presunta e) diversa soluzione ove si tratti di provvedimenti del giudice togato piuttosto che del collegio arbitrale. E, peraltro, quanto a questi ultimi, con *ratio* rimasta assolutamente oscura sin dal 1994.

8.4. Segue: gli errori del lodo correggibili con la speciale procedura in esame

Individuati i provvedimenti decisorii degli arbitri, resta da chiarire che gli errori materiali o di calcolo cui fa riferimento l'art. 826 non coincidono in pieno con quelli di cui all'art. 287 c.p.c.¹¹⁵ E ciò, a mio giudizio, anche per essere, la norma in materia di arbitrato, interpretabile in termini ben più generosi.

Ai sensi della norma speciale «Ciascuna parte può chiedere agli arbitri A) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri¹¹⁶; b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 823, nn. 1), 2), 3) 4).

Quanto, poi, agli errori causa di nullità del lodo, per vizi di forma, si ricordi che ai sensi dell'art. 823, comma 2, il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l'indicazione della sede

¹¹⁴ Il dibattito dottrinale e l'orientamento giurisprudenziale è ben riassunto da L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., pp. 853 ss., che, peraltro, a tale orientamento pure aderisce.

¹¹⁵ In senso diverso, salvo qualche particolarità prevista dalla norma speciale: L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 834, per la quale a. «Le ipotesi di correzione del lodo sono in primo luogo tipizzate in modo del tutto analogo a quello che è proprio della sentenza, con riferimento cioè a quelle omissioni o errori materiali o di calcolo su cui è costruito anche l'art. 287 cod. proc. civ.». E cfr. anche P. C. RUGGIERI, *La correzione e l'integrazione*, in *Trattato di Diritto dell'arbitrato*, diretto da Daniele Mantucci, V, Il lodo, cit., p. 344, per la quale «deve ritenersi che possa essere corretto il lodo recante omissioni ed errori anche non identificabili tramite la lettura del testo del lodo». Peraltro, entrambe le A. escludono la correzione di errori causa di nullità del lodo.

¹¹⁶ Cfr. L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 835, che, seppure con forse superfluo riferimento alla pretesa incompatibilità tra vizi correggibili e vizi causa di nullità del provvedimento, correttamente comunque afferma ciò che è già implicito nella norma: si può ricorrere al procedimento di cui all'art. 826 c.p.c., comma 1, lettera a) quando almeno uno degli originali sia correttamente sottoscritto dagli arbitri (nominati e) che lo hanno deliberato.

dell'arbitrato; 3) l'indicazione delle parti; 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l'esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni. E che ai sensi dell'art. 829 «L'impugnazione per nullità è ammessa 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei nn. 5), 6), 7) dell'art. 823 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie....». Sicché, il tema della emendabilità degli errori causa di nullità del provvedimento è qui espressamente disciplinato: nessun problema si pone, se dal testo del provvedimento arbitrale non risulta la motivazione pur sommaria, il dispositivo, ovvero se il provvedimento non reca la sottoscrizione degli arbitri in alcuno degli originali. Vizi, questi, che, come quelli di forma appena richiamati, non possono essere emendati ma si convertono in motivi di impugnazione per nullità. Così come la procedura in esame nemmeno è adatta a risolvere il problema del lodo che contenga eventuali disposizioni contraddittorie: in ognuna di tali ipotesi sarebbe infatti impossibile individuare la effettiva volontà del collegio arbitrale. Sono, invece, integrabili con la procedura di cui alla norma in commento, e per sua espressa e tassativa previsione, gli elementi indicati nell'art. 823, nn. 1), 2), 3) 4).

Resta da chiarire il riferimento alle "omissioni" emendabili (art. 826, comma 1, lettera a). Riferite, evidentemente, a vizi diversi da quelli che necessitano delle integrazioni appena sopra ricordati. E che individuerai, ad esempio, e a differenza che per la sentenza del giudice togato, nella possibile decisione di domande non risolte (se gli arbitri ancora conservano la *potestas iudicandi* per non essere decorso il termine di cui all'art. 820 c.p.c., ovvero previa sua proroga dalla medesima norma consentita); o anche, alle medesime condizioni, nella specificazione delle spese di lite, a maggior ragione in quanto elemento "necessario" e facilmente desumibile dal criterio della soccombenza.

8.5. Segue: il procedimento di correzione del provvedimento degli arbitri

Vengo, così, e per concludere, al procedimento disegnato dall'art. 826, c.p.c. Norme che si applicano al lodo definitivo o parziale (per quest'ultimo nei limiti che seguono) e ai provvedimenti cautelari che oggi gli arbitri possono pronunciare ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c.; e che dettano particolare disciplina per il caso il cui il lodo sia stato depositato (ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 c.p.c.). E quando l'istanza di correzione sia proposta (agli arbitri) entro un anno dalla comunicazione del lodo (art. 826, comma 1 e 824 c.p.c.). Termine «riferito alla richiesta della parte, non alla correzione»¹¹⁷. Salvo quanto emergerà in prosieguo per il caso del decorso del termine di pronuncia sull'istanza e di cui all'art. 826, comma 2).

¹¹⁷ L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 832. F. AULETTA, *Riforma del Diritto arbitrale (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)*, a cura di Menchini, Padova, 2007, p. 1406, ritiene che «decorso l'anno dalla comunicazione del lodo, l'ultrattività del mandato arbitrale

Nella specie, l'istanza di correzione del lodo non depositato si propone, in prima battuta agli arbitri che hanno emesso il provvedimento¹¹⁸ e, soltanto in via sussidiaria, al tribunale nel cui circondario ha avuto sede l'arbitrato. I primi, infatti, hanno devono provvedere entro il termine di sessanta giorni dal deposito dell'istanza, che anche qui, pur nel silenzio della legge, potrà recare le firme di tutte le parti, in caso di accordo, ovvero di una parte soltanto. Nel primo caso (ed evidentemente soltanto quando, appunto, sia necessario instaurare il contraddittorio nei confronti della/e parte/i che non l'hanno sottoscritta), l'istanza di correzione va a questi comunicata «a norma dell'art. 824 c.p.c. Ossia a cura degli arbitri, entro dieci giorni dalla ricezione, «anche con spedizione in plico raccomandato». Ricevuta l'istanza di correzione, ed eventualmente integrato il contraddittorio, il collegio, fissa incontro con le parti o assegna loro un termine per le rispettive deduzioni, e provvede entro sessanta giorni (che decorrono dalla proposizione dell'istanza). Tale termine (di cui al comma 2 dell'art. 826) non è qualificato come perentorio: sicché riterrei valido un provvedimento di correzione (o anche un provvedimento negativo) che giunga alle parti rimaste in attesa (che, cioè, non abbiano ancora adito il tribunale) pur se emesso in data successiva alla scadenza dei predetti sessanta giorni. Così come mi sembra che in caso di inottemperanza degli arbitri e nel concorso delle condizioni di legge, si possa applicare l'infelice -quanto alla sua formula- art. 813-ter, comma 1, n. 2) c.p.c.

Decorso il termine, come detto, ciascuna parte può proporre l'istanza di correzione al tribunale competente: ciò che spoglia gli arbitri da ogni relativa competenza. E rende "inesistente" per carenza di potere" un loro provvedimento tardivo (positivo o negativo che sia).

Quando, invece, il provvedimento arbitrale sia stato depositato (senza che rilevi l'esito del relativo procedimento) competente a (ricevere e) pronunciarsi sull'istanza di correzione è soltanto il tribunale del luogo in cui il deposito è avvenuto, che applica le disposizioni dell'art. 288 c.p.c. "in quanto compatibili" (art. 826, comma 4). Competenza, questa, che, ai sensi della medesima disposizione appena richiamata, concorre con quella del giudice innanzi al quale il lodo «è stato impugnato o fatto valere». E che, quanto ai lodi che non abbiano definito il

cessa, non anche la capacità di svolgere le correzioni, capacità che dipende soltanto dalla identità degli autori dell'atto della cui correzione si tratta, nonché dal concorde affidamento del potere additivo che le parti intendano loro fare ulteriormente».

¹¹⁸ Conf. L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 832 s. Ma ritiene che l'istanza possa essere proposta anche ad un collegio arbitrale formato *ad hoc*, M. GIORGETTI, in *Arbitrato. Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di Briguglio e Capponi, Padova, III, 2009. p. 997. D'altra parte, che l'istanza debba essere proposta allo stesso collegio arbitrale che ha pronunciato il provvedimento del quale si chiede la correzione emerge chiaramente da due constatazioni: a) ove ciò non fosse vero, non avrebbe senso alcuno il termine annuale di *prorogatio* del collegio, di cui alla norma in commento (art. 826, comma 1); b) potendosi correggere uno fra gli originali del lodo pure per una divergenza «relativa alla sottoscrizione degli arbitri» (art. 826, comma 1, lettera a) l'istanza non può che essere rivolta a chi ne ha correttamente sottoscritto uno. Soltanto se, intanto, fosse venuto meno uno degli arbitri, il procedimento di correzione potrebbe essere svolto da un nuovo collegio, ma, nel caso, previo nuovo negozio.

relativo giudizio, potrà applicarsi soltanto a quelli che abbiano deciso su una o più fra le domande cumulate nel medesimo procedimento. E ciò perché il lodo di condanna generica ed il lodo non definitivo (su mere questioni), non potendo acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, nemmeno potranno esser depositati ai fini di cui all'art. 825 c.p.c.

V'è allora da chiarire il rapporto tra l'istanza di correzione e l'impugnazione (per nullità) del lodo. Ai sensi dell'art. 828: «L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte di appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato. – L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione¹¹⁹. – L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.»¹²⁰. Norma, questa, che consente la contemporanea pendenza del procedimento di correzione e del giudizio di impugnazione. Senza che il secondo resti sospeso in attesa della soluzione del primo. Ma la parte interessata può anche, evidentemente, proporre l'impugnazione e con essa anche contestuale istanza di correzione. Nel qual caso quest'ultima resta assorbita nel giudizio di nullità. Senza più esser riproposta separatamente in applicazione delle norme che precedono. Decorso un anno dalla comunicazione dalla avvenuta comunicazione del lodo ai sensi dell'art. 824 c.p.c. il collegio arbitrale esaurisce ogni sua funzione. E l'istanza di correzione non potrà che essere proposta al giudice togato, individuato secondo vari casi. Quella che abbia ad

¹¹⁹ Grave è il tema del *dies a quo* del termine lungo di impugnazione che, come da norma riportata nel testo, decorre «dalla data dell'ultima sottoscrizione» degli arbitri e non da quello di effettiva conoscenza del provvedimento. Questione rimessa alle Sezioni Unite della S. Corte., che, nell'occasione (Cass. sez. un. 30 marzo 2021, n. 8776) hanno: a) ribadito che l'art. 828 comma 2, c.p.c. dà rilievo, ai fini della decorrenza del termine "lungo" (oggi semestrale, all'epoca annuale), al momento in cui è apposta l'ultima sottoscrizione, perché il lodo -salvo il disposto dell'art. 825 c.p.c., ai fini della sua esecutività- produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione; il legislatore ha così stabilito una corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza -con la quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti- e l'attività consistente nell'apposizione della ultima sottoscrizione degli arbitri; ne consegue che a detta del Giudice, non ha pregio la pretesa di alterare la lettera dell'art. 828 c.p.c. -fissandosi giudizialmente la decorrenza di tale termine dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti- in quanto la disposizione sembra coerentemente esprimere la logica e la struttura dell'intero sistema positivo dell'arbitrato; b) che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 828 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 1994, interpretato nel predetto senso. V. la sentenza delle S. U. con note critiche di S. BOCCAGNA, *Considerazioni critiche sulla decorrenza del termine lungo per l'impugnazione del lodo*, in questa Rivista, 2021, 3, p. 228 ss. e di G. FABBRIZZI, *Sui sospetti di illegittimità costituzionale della disciplina del termine annuale di impugnazione per nullità del lodo arbitrale*, in *Foro it.*, 2021, I, 3272 ss. Ma v. in senso diverso F. GODIO, *Le sez. un. Confermano: il termine lungo per impugnare il lodo decorre dall'ultima sottoscrizione*, in *Giur. it.*, 2021, 2183 ss. A me pare che non sia da sottovalutare, per la "tenuta" del sistema, che, nell'occasione, le S. U. hanno anche affermato che, in caso di tardiva comunicazione del lodo, che abbia determinato una lesione del diritto di difesa della parte soccombente, questa possa ottenere la rimessione in termini.

¹²⁰ Sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale v. L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 860 ss.; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, cit., *passim*, e *Id.*, *L'impugnazione per nullità, I casi (art. 829, commi 1 e 2, c.p.c.)* e V. BERTOLDI e E. ADAMO, *L'impugnazione per nullità. I casi (art. 829, commi 3, 4 e 5 c.p.c.)*, studi entrambi in *Trattato di Diritto dell'arbitrato*, cit., V, rispettivamente p. 379 ss. e 421 ss. e E. MARINUCCI, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma, Motivi ed esito*, Milano, 2009, *passim*.

oggetto un lodo non depositato dovrà essere proposta al tribunale individuato secondo i normali criteri di competenza; quella proposta avverso un provvedimento depositato sarà di competenza del tribunale del luogo ove è avvenuto il deposito ovvero del giudice innanzi al quale il lodo «è stato impugnato o fatto valere». E direi che, proposta l'impugnazione per nullità del lodo, nella specie, l'eventuale istanza di correzione va ad essa riunita per connessione, in applicazione estensiva dell'art. 274 c.p.c.

Residua il dubbio se sia possibile oggetto di istanza di correzione *ex art. 287 c.p.c.* il decreto del giudice togato "che nega o concede l'esecutorietà del lodo (depositato). Provvedimento che, ai sensi dell'art. 825, comma 3, c.p.c., è reclamabile con ricorso alla corte di appello (entro trenta giorni dalla comunicazione); corte che, sentite le parti, provvede con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Quesito che sarei propenso a risolvere in senso positivo, sia quanto al decreto sia per l'ordinanza della corte di appello sul reclamo.

Finalmente, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 826, comma 2, ultimo periodo, il provvedimento di correzione è comunicato alle parti nelle forme di cui al precedente art. 824.

Gian Paolo Califano

Ordinario dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"